CODICE ETICO

ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato e adottato da

AUTOTRASPORTI RDS S.R.L.

Indice

CAPO I — Disposizioni generali e principi fondamentali 3
Articolo 1 — Finalità del Codice e rapporto con il sistema aziendale 3
Articolo 2 — Destinatari e responsabilità 3
Articolo 3 — Principi etici fondamentali 4
CAPO II Persone e condizioni di lavoro 7
Articolo 4 Diritti umani e regolarità del lavoro 7
Articolo 5 Richiamo alla Politica di parità di genere 7
Articolo 6 Selezione e valorizzazione del personale 8
Whistleblowing: procedura, segnalazioni e tutela delle persone coinvolte 9
Articolo 7 Salute e sicurezza sul lavoro 11
CAPO III – Responsabilità nei trasporti e tutela ambientale 13
Articolo 8 – Legalità del trasporto, sicurezza stradale e prevenzione degli infortuni 13
Articolo 9 – Qualità del servizio e tutela delle merci affidate 13
Articolo 10 – Ambiente e gestione responsabile dei rifiuti 14
CAPO IV – Integrità negli affari e nei rapporti esterni 18
Articolo 11 – Rapporti con clienti e committenti 18
Articolo 12 – Fornitori e filiera dei trasporti e della logistica 18
Articolo 13 – Prevenzione della corruzione 20
Articolo 14 – Conflitti di interesse 22
Articolo 15 – Concorrenza leale e correttezza commerciale 23
Articolo 16 – Pubblica Amministrazione e autorità 23
Articolo 17 – Contrasto alla criminalità e legalità dei flussi economici 25
Articolo 18 – Trasparenza contabile e correttezza fiscale 26
CAPO V – Patrimonio, informazioni e tecnologie 31
Articolo 19 – Tutela dei beni e del patrimonio informativo 31
Articolo 20 – Dati personali e sicurezza digitale 31
CAPO VI – Attuazione, vigilanza e disposizioni finali 37
Articolo 21 – Diffusione e formazione 37
Articolo 22 – Ruolo e controlli dell'Organismo di Vigilanza 37
Articolo 23 – Violazioni e sanzioni 38

CAPO I — Disposizioni generali e principi fondamentali

Articolo 1 — Finalità del Codice e rapporto con il sistema aziendale

Autotrasporti RDS S.r.l. (di seguito, "RDS" o la "Società") opera prevalentemente nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi e dei servizi logistici, in ambito nazionale e internazionale, svolgendo altresì le ulteriori attività risultanti dalle iscrizioni e autorizzazioni di cui è titolare. Il presente Codice Etico (di seguito, il "Codice") definisce i principi che devono orientare lo svolgimento delle attività aziendali e i rapporti con le persone e i soggetti con cui la Società opera.

Il Codice si rivolge ai destinatari individuati nell'articolo successivo e costituisce un riferimento per le decisioni e i comportamenti connessi alle rispettive funzioni e attività. Esso promuove una gestione corretta e responsabile, la tutela delle persone e l'affidabilità dei rapporti aziendali, contribuendo alla prevenzione degli illeciti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

I principi del Codice devono trovare attuazione nel sistema aziendale di organizzazione e controllo. A tal fine, il Codice si coordina con il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, il "Modello" o "MOG"), con il Regolamento aziendale e Codice disciplinare, nonché con le politiche e le procedure aziendali applicabili. Il Modello individua le attività esposte ai rischi di reato e i relativi presidi di prevenzione e controllo; il Regolamento aziendale disciplina gli obblighi e le regole di comportamento del personale dipendente, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva applicabili. Il Codice di Condotta, sviluppa le specifiche regole di comportamento attraverso le quali dare concreta attuazione ai principi del presente Codice, mentre le procedure aziendali disciplinano le relative modalità operative.

Il Codice si coordina, inoltre, con i sistemi di gestione aziendali in materia di qualità, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione della corruzione, in coerenza con gli standard e gli impegni assunti dalla Società nei rispettivi ambiti.

L'osservanza del Codice si affianca al rispetto delle norme applicabili e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, dagli incarichi e dai contratti. Le sue disposizioni devono orientare anche le situazioni non espressamente descritte, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno. La diffusione, i controlli, le conseguenze delle violazioni e le modalità di approvazione e aggiornamento sono disciplinati nel Capo VI.

Articolo 2 — Destinatari e responsabilità

Sono destinatari del Codice i componenti degli organi sociali, coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o responsabilità nell'organizzazione aziendale, i dipendenti e i collaboratori della Società, anche quando operano in modo temporaneo. Le disposizioni si applicano a ciascuno in relazione alle attività svolte e ai poteri e alle responsabilità attribuiti, indipendentemente dalla qualifica, dall'inquadramento contrattuale o dalla posizione ricoperta.

Gli amministratori e i responsabili delle funzioni aziendali devono dare attuazione ai principi del Codice nelle proprie decisioni e promuoverne il rispetto nelle attività di competenza, in coerenza con l'assetto organizzativo, le deleghe e i poteri effettivamente

attribuiti. Sono tenuti a impartire indicazioni conformi a tali principi, favorire la collaborazione e prestare attenzione alle criticità che possano comprometterne l'applicazione. L'esercizio delle funzioni di responsabilità deve rispettare le competenze altrui, la dignità delle persone e le disposizioni del Regolamento aziendale e Codice disciplinare applicabili.

Il Codice si rivolge inoltre ai soggetti esterni che operano in nome, per conto o nell'interesse di RDS e, per quanto pertinente alla natura del rapporto, ai consulenti, ai fornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori, ai trasportatori terzi e alle altre controparti cui siano affidate prestazioni. La Società promuove la conoscenza dei principi del Codice presso tali soggetti e ne richiede il rispetto, nei limiti delle attività affidate, mediante la messa a disposizione del documento e la previsione di specifici impegni contrattuali, ove pertinenti. I soggetti esterni così individuati sono compresi tra i destinatari nei limiti degli obblighi assunti e delle disposizioni applicabili ai rispettivi rapporti, ferme restando le conseguenze delle eventuali violazioni previste dalla legge e dai contratti.

Ogni destinatario è tenuto a conoscere e osservare le disposizioni pertinenti alla propria attività, a operare entro i limiti delle competenze attribuite e a collaborare alla corretta applicazione del Codice. In presenza di dubbi interpretativi o applicativi deve richiedere chiarimenti ai responsabili o alle funzioni aziendali competenti. Le eventuali violazioni devono essere segnalate attraverso le modalità previste dal sistema aziendale, nel rispetto delle specifiche condizioni e garanzie stabilite dalla normativa in materia di whistleblowing, ove applicabile, e delle disposizioni dedicate del presente Codice.

Il Codice riguarda le attività svolte per RDS sia in Italia che all'estero. La sua applicazione deve accompagnarsi al rispetto della normativa vigente nei luoghi in cui le attività vengono eseguite e delle ulteriori disposizioni applicabili ai rapporti interessati. Nessun destinatario può considerarsi esonerato dall'osservanza dei principi del Codice in ragione della posizione ricoperta o della natura temporanea dell'incarico, fermo restando, per i soggetti esterni, l'ambito degli obblighi loro applicabili.

Articolo 3 — Principi etici fondamentali

La Società pone i seguenti principi alla base della propria attività e ne richiede il rispetto ai destinatari, secondo le responsabilità e gli ambiti individuati nel presente Codice.

Legalità. Ogni attività deve essere svolta nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, della contrattazione collettiva applicabile e delle disposizioni aziendali vigenti. Le esigenze commerciali, l'urgenza delle prestazioni, il contenimento dei costi o il conseguimento di un vantaggio per la Società non giustificano comportamenti illeciti o contrari al Codice. Nessun destinatario può impartire o eseguire consapevolmente disposizioni contrarie alla legge, anche quando provenienti da soggetti gerarchicamente sovraordinati.

Correttezza e integrità. I rapporti interni ed esterni devono essere improntati a lealtà, onestà e buona fede. Le decisioni devono essere assunte nell'interesse legittimo della Società, senza perseguire vantaggi indebiti, ricorrere a inganni o sfruttare la propria posizione per finalità personali. Nei rapporti con clienti, committenti, fornitori, intermediari, partner commerciali e soggetti pubblici è vietato offrire, promettere, richiedere o accettare, direttamente o tramite terzi, denaro, favori o altre utilità indebite,

anche attraverso omaggi, incarichi o compensi non giustificati. I destinatari devono evitare situazioni nelle quali interessi personali possano condizionare l'imparzialità delle decisioni, comunicare tempestivamente eventuali conflitti di interesse e segnalare alle funzioni competenti richieste o comportamenti potenzialmente irregolari, secondo le modalità aziendali applicabili.

Rispetto della persona ed equità. La dignità e i diritti delle persone devono essere rispettati in ogni rapporto di lavoro e professionale. La Società rifiuta ogni forma di discriminazione, molestia, intimidazione o abuso e promuove condizioni di lavoro rispettose dei diritti individuali e collettivi. Le valutazioni e le decisioni devono fondarsi su criteri pertinenti e obiettivi, evitando favoritismi e trattamenti arbitrari, in coerenza con gli impegni aziendali in materia di pari opportunità e parità di genere.

Responsabilità e professionalità. Ciascuno deve svolgere i propri compiti con diligenza e competenza, nel rispetto delle istruzioni legittimamente impartite, delle responsabilità attribuite e delle qualificazioni professionali richieste. La collaborazione e il corretto scambio delle informazioni devono favorire la qualità del lavoro, la continuità dei servizi e la gestione tempestiva delle difficoltà. Ogni destinatario è tenuto a comunicare le anomalie e le criticità rilevanti per le attività di propria competenza, senza occultare errori, irregolarità o circostanze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni.

Trasparenza e tracciabilità. Le informazioni e le comunicazioni devono essere veritiere, comprensibili e complete rispetto alla loro finalità. Le operazioni e le decisioni aziendali devono essere adeguatamente documentate, attraverso gli strumenti e le modalità previsti dall'organizzazione aziendale, così da consentirne la ricostruzione e la verifica da parte dei soggetti competenti. Particolare attenzione deve essere riservata alla correttezza della documentazione di trasporto, delle registrazioni relative ai servizi effettuati, delle attestazioni di consegna e delle operazioni amministrative e contabili. È vietato alterare, occultare o rappresentare in modo non veritiero dati, documenti e informazioni relativi alle attività aziendali.

Riservatezza. Le informazioni conosciute nello svolgimento delle attività devono essere utilizzate esclusivamente per finalità legittime e pertinenti e protette da accessi, utilizzi o divulgazioni non autorizzati. I destinatari devono utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i canali aziendali di comunicazione, tutelando le informazioni relative alla Società, ai lavoratori, ai clienti e agli altri soggetti interessati. La trasparenza deve essere assicurata nel rispetto della protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza, ferme restando le comunicazioni e le segnalazioni consentite o tutelate dalla legge.

Sicurezza. La tutela della salute e della sicurezza costituisce un principio prioritario nell'organizzazione del lavoro e nell'esecuzione dei servizi. Nelle attività di trasporto e logistica, le decisioni organizzative e i comportamenti individuali devono considerare i rischi per i lavoratori, per le persone coinvolte nelle operazioni e per gli altri utenti della strada. Particolare attenzione deve essere riservata all'efficienza dei mezzi, alla sicurezza delle operazioni di carico e scarico, al rispetto dei tempi di guida e di riposo e alla tempestiva segnalazione delle condizioni di pericolo. Nessuna esigenza di servizio, urgenza

di consegna o convenienza economica può giustificare comportamenti che compromettano la sicurezza o l'inosservanza delle misure di prevenzione e protezione applicabili.

Qualità e affidabilità. Le prestazioni devono essere svolte con cura, nel rispetto degli impegni assunti, delle condizioni contrattuali e delle disposizioni applicabili. L'affidabilità del servizio richiede attenzione alle esigenze dei clienti, alla tutela delle merci affidate, alla puntualità delle prestazioni e alla correttezza delle informazioni sulle attività svolte. La Società promuove il miglioramento continuo dei propri servizi, attraverso la prevenzione delle non conformità, la tempestiva gestione delle anomalie e dei reclami e la collaborazione tra le funzioni aziendali coinvolte.

Tutela dell'ambiente. La Società orienta le proprie scelte alla prevenzione dell'inquinamento, all'uso responsabile delle risorse e al contenimento degli impatti ambientali connessi alle attività svolte. Nell'organizzazione dei trasporti e nella gestione dei mezzi devono essere considerati, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di servizio, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni, la corretta manutenzione dei veicoli e la gestione responsabile dei rifiuti prodotti dalle attività aziendali. I destinatari devono contribuire alla riduzione degli sprechi e al rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione ambientale applicabili.

Questi principi costituiscono criteri comuni per l'interpretazione e l'applicazione del Codice e trovano attuazione, secondo le rispettive finalità, nel sistema organizzativo e di controllo della Società. I capi successivi ne sviluppano i contenuti nei diversi ambiti dell'attività aziendale.

CAPO II Persone e condizioni di lavoro

Articolo 4 — Diritti umani e regolarità del lavoro

RDS riconosce il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona come condizione essenziale di ogni rapporto di lavoro. I destinatari devono contribuire a un ambiente fondato sul rispetto reciproco, nel quale non siano ammessi discriminazioni, violenze, intimidazioni, umiliazioni, molestie o abusi, anche nei confronti di chi si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità.

La Società rifiuta il lavoro irregolare, il lavoro forzato, la tratta di persone, lo sfruttamento e l'intermediazione illecita di manodopera. È vietato approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori, limitarne indebitamente la libertà, trattenerne i documenti personali per condizionarne le scelte o imporre condizioni lavorative contrarie alla legge e alla dignità della persona. Tali principi devono essere rispettati anche nell'eventuale ricorso a forme di lavoro somministrato e nell'affidamento di attività a soggetti esterni, secondo le responsabilità previste dalla normativa applicabile.

I rapporti di lavoro devono essere costituiti e gestiti nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile, con particolare riferimento al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, richiamato dal Regolamento aziendale e dal Codice disciplinare della Società. Devono essere assicurati il corretto inquadramento contrattuale e professionale, una retribuzione conforme alle disposizioni applicabili, il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi e il rispetto delle regole in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario, riposi, ferie e permessi. Le condizioni essenziali del rapporto devono essere comunicate ai lavoratori in modo chiaro, completo e nei termini previsti dalla legge.

Nell'organizzazione delle attività di trasporto, RDS riconosce particolare rilievo al rispetto delle condizioni di lavoro del personale viaggiante, in conformità alla disciplina nazionale ed europea applicabile. La pianificazione dei servizi e l'assegnazione degli incarichi devono tenere conto dei limiti relativi all'orario di lavoro, ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo, senza che le esigenze commerciali, i tempi di consegna o gli obiettivi di produttività possano giustificare violazioni dei diritti dei lavoratori o delle disposizioni poste a tutela della loro salute e sicurezza.

L'impiego di cittadini stranieri deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile, verificando, ove richiesti, la regolarità dei titoli di soggiorno e la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa. È vietato avvalersi consapevolmente di prestazioni lavorative rese in condizioni di irregolarità o sfruttamento, anche attraverso soggetti intermediari.

La Società rispetta la libertà di associazione e di attività sindacale e il diritto alla contrattazione collettiva. Nessuno deve subire pressioni, discriminazioni o trattamenti sfavorevoli per la propria adesione, mancata adesione o legittima attività sindacale. RDS riconosce il valore del confronto con i rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto delle rispettive attribuzioni e delle disposizioni legislative e contrattuali applicabili.

Il rispetto di questi principi deve essere richiesto anche ai soggetti cui siano affidate attività per conto di RDS, secondo l'ambito definito dall'articolo 2. La Società rifiuta il ricorso a operatori della filiera dei trasporti e della logistica che impieghino manodopera in condizioni di sfruttamento o in violazione delle disposizioni inderogabili poste a tutela dei lavoratori. Le regole relative alla selezione e al controllo dei fornitori e degli altri operatori della filiera sono sviluppate nell'articolo 12.

Articolo 5 — Richiamo alla Politica di parità di genere

Per gli impegni in materia di pari opportunità e parità di genere, il Codice rinvia alla specifica Politica di parità di genere, predisposta nell'ambito del sistema aziendale. Il documento dedicato definisce gli obiettivi, le responsabilità e le modalità di attuazione, in coerenza con i principi del presente Codice.

Articolo 6 — Selezione e valorizzazione del personale

La selezione e la gestione del personale devono basarsi sulle esigenze organizzative e lavorative della Società e su criteri di competenza, imparzialità, merito e pari opportunità. Le candidature devono essere valutate in relazione alle mansioni da svolgere, all'esperienza, alle qualificazioni professionali e alle capacità richieste, evitando discriminazioni, favoritismi, pressioni indebite o scelte fondate su interessi personali. Le decisioni relative all'assunzione e all'assegnazione degli incarichi devono essere assunte dai soggetti competenti, nel rispetto dell'organizzazione e delle responsabilità aziendali.

Prima dell'assegnazione delle attività devono essere verificati i requisiti professionali e i titoli necessari per svolgerle. Nelle attività di trasporto, movimentazione e manutenzione, ciascuno deve essere adibito a compiti coerenti con le proprie competenze, qualificazioni e abilitazioni, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva applicabili. Particolare attenzione deve essere riservata, per il personale viaggiante, al possesso e alla validità delle patenti di guida, della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e degli eventuali ulteriori titoli richiesti in relazione ai servizi effettivamente svolti. Le relative verifiche devono proseguire durante il rapporto, quando la permanenza o il rinnovo dei requisiti costituiscano condizione per lo svolgimento delle mansioni. Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente le circostanze che possano incidere sulla validità dei titoli o sull'esercizio delle attività affidate.

RDS si impegna a favorire la crescita professionale attraverso la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze, valorizzando le competenze individuali e le esigenze connesse all'evoluzione delle attività aziendali. La Società riconosce particolare importanza alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'addestramento necessario per l'utilizzo delle attrezzature e all'aggiornamento delle qualificazioni professionali richieste per le diverse mansioni. Le iniziative formative devono essere adeguate alle attività svolte, ai rischi connessi e ai requisiti normativi applicabili, secondo quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal Regolamento aziendale. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria e a utilizzare con diligenza le competenze acquisite.

Le valutazioni professionali e le decisioni relative alla crescita e agli eventuali incentivi devono fondarsi su criteri pertinenti, comprensibili e verificabili. I risultati devono essere

valutati anche in relazione alla qualità del lavoro, alla correttezza dei comportamenti e al rispetto delle disposizioni aziendali. Nelle attività di trasporto, gli obiettivi di produttività, puntualità e continuità del servizio non devono indurre a violare le norme sulla circolazione stradale, sui tempi di guida e di riposo o sulla sicurezza delle operazioni, né a occultare errori e criticità.

RDS promuove il principio della parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, assicurando che le procedure di selezione, la determinazione dei trattamenti economici e i criteri di progressione retributiva siano improntati a trasparenza, oggettività e neutralità rispetto al genere, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva applicabili.

Chi esercita funzioni di responsabilità deve impartire indicazioni chiare, rispettare le competenze delle persone e favorire un confronto professionale improntato a correttezza e collaborazione. Sono vietati l'abuso della posizione gerarchica per ottenere prestazioni estranee al rapporto di lavoro o vantaggi personali, i trattamenti umilianti e ogni altro abuso di autorità. La gestione del personale deve rispettare i diritti dei lavoratori, le disposizioni contrattuali applicabili e le responsabilità individuate nell'organizzazione aziendale.

Le informazioni sui candidati e sul personale devono essere raccolte e utilizzate esclusivamente per finalità legittime, determinate e pertinenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati e riservatezza. Sono vietate le indagini, anche mediante soggetti terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali e su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Le eventuali verifiche relative ai requisiti professionali e all'idoneità allo svolgimento delle mansioni devono essere effettuate esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa applicabile. Per la disciplina della protezione dei dati personali si rinvia all'articolo 20.

Whistleblowing: procedura, segnalazioni e tutela delle persone coinvolte

RDS riconosce il valore delle segnalazioni quale strumento per individuare e prevenire comportamenti illeciti, irregolarità e violazioni delle disposizioni aziendali, promuovendo una cultura improntata alla legalità, alla trasparenza e alla responsabilità. La Società favorisce la segnalazione delle possibili violazioni conosciute nel contesto lavorativo, assicurando il rispetto delle condizioni di riservatezza e delle misure di protezione previste dalla normativa applicabile.

In attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, RDS ha adottato un apposito **Atto Organizzativo per la Segnalazione delle Violazioni – Whistleblowing**, che disciplina l'ambito di applicazione del sistema, i soggetti legittimati, le violazioni segnalabili, i canali utilizzabili, le modalità di gestione delle segnalazioni e le relative misure di tutela. Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, comprese le contestazioni di carattere esclusivamente personale relative ai rapporti individuali di lavoro, sono trattate secondo le disposizioni e le modalità aziendali pertinenti, senza essere automaticamente qualificate come segnalazioni whistleblowing.

La Società ha previsto un canale interno dedicato, accessibile secondo le modalità indicate nell'Atto Organizzativo e nella documentazione informativa messa a disposizione dei

soggetti legittimati. Le segnalazioni possono essere presentate **in forma scritta o orale**, attraverso un'apposita piattaforma informatica, anche mediante il sistema di messaggistica vocale. È inoltre riconosciuta al segnalante la possibilità di richiedere un incontro diretto con il gestore, da organizzarsi entro un termine ragionevole, secondo le modalità previste dalla procedura.

La gestione del canale interno è affidata, mediante formale atto di nomina, alla società esterna **Integra Consulting S.r.l.**, incaricata di ricevere, esaminare e gestire le segnalazioni con autonomia, indipendenza e imparzialità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il gestore è tenuto a valutare preliminarmente l'ammissibilità delle segnalazioni, svolgere le attività di verifica necessarie e assicurare un adeguato seguito alle informazioni ricevute. Eventuali situazioni di conflitto di interessi devono essere gestite in modo da preservare l'autonomia e l'imparzialità dell'istruttoria. Ai soggetti aziendali che ricevano una segnalazione destinata al gestore è richiesto di trasmetterla tempestivamente al soggetto competente, nei termini e con le garanzie previsti dalla legge.

Le segnalazioni devono descrivere, per quanto possibile, i fatti e gli elementi conosciuti utili a consentirne la verifica, senza che sia richiesta al segnalante la certezza dell'avvenuta violazione. Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 operano alle condizioni stabilite dalla legge, anche con riferimento alla ragionevole convinzione della veridicità delle informazioni al momento della segnalazione. Il solo mancato accertamento dei fatti segnalati non costituisce motivo sufficiente per adottare conseguenze sfavorevoli nei confronti del segnalante.

La gestione delle segnalazioni deve avvenire con tempestività e diligenza. Per le segnalazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 24/2023, il gestore è tenuto a rilasciare avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione e a fornire riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso o, in mancanza dello stesso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione. Il riscontro può riguardare anche attività di verifica ancora in corso. Le segnalazioni anonime sono valutate e gestite secondo le modalità previste dall'Atto Organizzativo, ferma restando l'applicazione delle tutele di legge qualora il segnalante sia successivamente identificato e subisca ritorsioni, ricorrendone i presupposti.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche tentata o minacciata, nei confronti delle persone che effettuano segnalazioni, dei facilitatori e degli ulteriori soggetti protetti dalla normativa. Sono altresì vietati comportamenti diretti a ostacolare le segnalazioni, violare gli obblighi di riservatezza o esercitare pressioni indebite sulle persone coinvolte. La Società riconosce, quale principio generale del presente Codice, il divieto di adottare trattamenti ritorsivi anche nei confronti di chi segnali responsabilmente possibili violazioni del Codice estranee all'ambito applicativo del D.Lgs. 24/2023, ferme restando le condizioni e le specifiche tutele stabilite dalla legge.

La riservatezza deve essere assicurata nei confronti del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e degli ulteriori soggetti tutelati, nonché con riferimento al contenuto delle segnalazioni e alla relativa documentazione. Le attività di accertamento devono essere svolte nel rispetto della dignità, dei diritti e delle garanzie riconosciute alla persona segnalata, senza che la mera presentazione di una segnalazione costituisca prova di responsabilità. Sono vietate le accuse consapevolmente false e le condotte abusive, le

cui eventuali conseguenze sono valutate nel rispetto della normativa applicabile e del sistema disciplinare aziendale.

Le informazioni e i dati personali trattati nell'ambito del sistema whistleblowing devono essere utilizzati esclusivamente per finalità legittime e pertinenti, mediante misure adeguate a garantirne sicurezza, riservatezza e accessibilità ai soli soggetti autorizzati. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro trattazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Restano ferme la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le divulgazioni pubbliche e le denunce alle autorità competenti, nei rispettivi ambiti e alle condizioni previste dalla legge. L'utilizzo del canale interno non costituisce un passaggio obbligato quando la normativa consente il ricorso diretto alle altre modalità di segnalazione.

Articolo 7 — Salute e sicurezza sul lavoro

RDS considera la tutela della salute e della sicurezza delle persone parte essenziale dell'organizzazione e dello svolgimento del lavoro. La prevenzione deve orientare le decisioni aziendali, l'impiego delle risorse e l'esecuzione delle attività, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle altre disposizioni applicabili. Le esigenze di servizio, il rispetto dei tempi di consegna e il contenimento dei costi non possono in alcun caso giustificare la rinuncia alle misure necessarie per la protezione dei lavoratori e delle altre persone esposte ai rischi connessi alle attività aziendali.

La Società si impegna a individuare e valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, a eliminarli o, quando ciò non sia possibile, a ridurli al minimo, privilegiando le misure di prevenzione e protezione collettiva. La valutazione deve considerare le condizioni effettive di lavoro, gli ambienti, le attrezzature e le sostanze impiegate, l'organizzazione dei compiti, i rischi derivanti dalle interferenze tra attività e i fattori che possono incidere sulla salute fisica e psicologica dei lavoratori. Le misure di prevenzione devono essere adeguate ai rischi individuati, sostenute dalle necessarie risorse e aggiornate in relazione all'evoluzione delle attività, alle modifiche organizzative e alle eventuali criticità riscontrate.

Nelle attività di autotrasporto e logistica, particolare attenzione deve essere riservata alla sicurezza dei veicoli e delle attrezzature, alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, alla circolazione e alla compresenza di persone e mezzi nelle aree operative, nonché alle attività di officina e manutenzione. La prevenzione deve riguardare anche le condizioni di lavoro del personale viaggiante e i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni presso stabilimenti, depositi e sedi di clienti o altri soggetti, secondo le responsabilità e le disposizioni applicabili.

RDS promuove il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il proprio sistema di gestione conforme alla norma ISO 45001:2018, nell'ambito delle attività oggetto di certificazione. La Società riconosce l'importanza dell'individuazione preventiva dei pericoli, della verifica dell'efficacia delle misure adottate

e dell'analisi degli incidenti, dei mancati infortuni e delle altre situazioni potenzialmente pericolose, al fine di individuare le cause delle criticità e prevenirne il ripetersi.

Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli altri soggetti cui siano attribuite funzioni in materia di salute e sicurezza devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, secondo le rispettive competenze e responsabilità. Devono essere assicurati un'adeguata organizzazione della prevenzione, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, la disponibilità e la corretta manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi di protezione, nonché la predisposizione delle misure necessarie per la gestione delle emergenze. La formazione deve essere adeguata ai rischi e alle mansioni, comprensibile ai destinatari ed erogata secondo le modalità consentite dalla disciplina vigente. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge, nel rispetto delle attribuzioni del medico competente e della riservatezza delle informazioni sanitarie. Devono essere favorite la partecipazione dei lavoratori e la consultazione dei loro rappresentanti per la sicurezza.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone sulle quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni impartite e ai mezzi forniti. È tenuto a utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione, partecipare alla formazione e all'addestramento previsti, sottoporsi ai controlli sanitari nei casi stabiliti dalla legge e segnalare tempestivamente condizioni di pericolo, anomalie, difetti delle attrezzature, incidenti e mancati infortuni. È vietato rimuovere, modificare o eludere i dispositivi di sicurezza, nonché compiere operazioni estranee alle proprie competenze o per le quali non si disponga delle necessarie autorizzazioni e capacità professionali.

In presenza di un pericolo grave e immediato devono essere adottate tempestivamente le misure di protezione e di emergenza previste dalla normativa e dalle disposizioni aziendali applicabili, compresa, nei casi previsti, l'interruzione dell'attività e l'allontanamento dalla situazione di rischio. La segnalazione delle condizioni di pericolo deve avvenire senza ritardo attraverso i riferimenti operativi competenti, senza attendere l'attivazione o l'esito di eventuali procedure di whistleblowing.

Quando più imprese o lavoratori autonomi operano nello stesso contesto, devono essere assicurati, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa, lo scambio delle informazioni sui rischi, la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle interferenze tra le rispettive attività. Tali principi si applicano anche alle prestazioni svolte presso sedi di clienti e committenti, nel rispetto delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti.

Le disposizioni del presente articolo si coordinano con il Regolamento aziendale e Codice disciplinare e con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. Le regole specifiche sulla sicurezza stradale, sulla conduzione dei veicoli e sull'esecuzione dei servizi di trasporto sono sviluppate nell'articolo 8.

CAPO III – Responsabilità nei trasporti e tutela ambientale

Articolo 8 – Legalità del trasporto, sicurezza stradale e prevenzione degli infortuni

RDS considera il rispetto delle disposizioni che disciplinano l'autotrasporto di merci e la sicurezza della circolazione stradale condizioni essenziali per lo svolgimento della propria attività. La tutela dei conducenti, delle persone coinvolte nelle operazioni di trasporto e degli altri utenti della strada deve orientare le decisioni organizzative e i comportamenti individuali. Nessuna esigenza commerciale, urgenza di consegna o convenienza economica può giustificare condotte contrarie alla legge o tali da compromettere la sicurezza.

La Società svolge la propria attività nel rispetto dei requisiti e dei titoli abilitativi previsti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi, comprese le iscrizioni all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (REN), nonché la licenza comunitaria per i servizi internazionali cui essa si riferisce. I servizi devono essere assunti ed eseguiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa e dai titoli posseduti, utilizzando veicoli idonei e personale in possesso delle necessarie qualificazioni e abilitazioni professionali. I soggetti competenti devono contribuire alla verifica della regolarità e della validità della documentazione richiesta, segnalando tempestivamente eventuali irregolarità, scadenze o carenze che possano compromettere il legittimo svolgimento delle attività.

La pianificazione dei viaggi, l'assegnazione degli incarichi, la definizione degli itinerari e dei tempi di consegna devono essere effettuate in modo da consentire il rispetto della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo. Nell'organizzazione dei servizi devono essere considerate le condizioni prevedibili del percorso, i tempi necessari alle operazioni di carico e scarico e le ulteriori circostanze suscettibili di incidere sulla sicurezza. È vietato impartire istruzioni, stabilire obiettivi o riconoscere incentivi che inducano i conducenti a violare tali disposizioni o ad assumere comportamenti pericolosi.

I conducenti devono adottare una guida prudente e responsabile, adeguata alle condizioni della strada, del traffico, del veicolo e del carico, nel rispetto del Codice della Strada e delle disposizioni aziendali applicabili. Devono astenersi da comportamenti che riducano l'attenzione o compromettano la capacità di guida e comunicare tempestivamente eventuali condizioni di affaticamento, alterazione psicofisica o altre circostanze incompatibili con la prosecuzione del servizio in condizioni di sicurezza.

La corretta manutenzione dei veicoli, la loro idoneità alla circolazione e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza costituiscono impegni prioritari. I conducenti e gli altri soggetti competenti devono contribuire, secondo le rispettive attribuzioni, all'effettuazione delle verifiche previste prima dell'utilizzo dei mezzi, alla segnalazione tempestiva di guasti e anomalie e all'esecuzione degli interventi manutentivi necessari. Non è consentito utilizzare veicoli o attrezzature che presentino condizioni tali da compromettere la sicurezza della circolazione o delle operazioni.

Le attività di carico, sistemazione, fissaggio, trasporto e scarico delle merci devono essere svolte nel rispetto dei limiti di massa e sagoma, delle prescrizioni relative alla stabilità del

veicolo e delle misure necessarie a prevenire la caduta, la dispersione o lo spostamento del carico. Devono essere rispettate le responsabilità attribuite dalla normativa ai diversi soggetti coinvolti, compresi il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e dei propri obblighi. Le eventuali istruzioni impartite da clienti o committenti non possono giustificare operazioni contrarie alle disposizioni di sicurezza applicabili.

RDS riconosce l'importanza della correttezza e della tracciabilità delle informazioni relative alle attività di trasporto. È vietata qualsiasi manomissione dei tachigrafi e degli altri dispositivi di controllo, nonché la falsificazione, l'alterazione, l'occultamento o la distruzione delle registrazioni e l'utilizzo indebito delle carte del conducente. La Società e i conducenti, secondo le rispettive responsabilità, devono assicurare il corretto utilizzo dei dispositivi prescritti, la veridicità delle registrazioni e la gestione della documentazione di viaggio e di trasporto secondo le disposizioni normative e aziendali applicabili.

In caso di incidente stradale, furto, danneggiamento delle merci o altra situazione di emergenza, devono essere adottate le misure necessarie a tutelare le persone e a prevenire ulteriori conseguenze dannose, informando tempestivamente i responsabili aziendali e, ove richiesto, le autorità competenti. Devono inoltre essere comunicate le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'accaduto, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento aziendale.

In presenza di anomalie o irregolarità che rendano il servizio pericoloso o non conforme alle disposizioni applicabili, devono essere adottate le misure necessarie per evitare l'avvio o la prosecuzione delle attività in tali condizioni, provvedendo, quando necessario, all'arresto del veicolo in sicurezza e alla tempestiva informazione dei responsabili competenti. Nessun destinatario può essere tenuto a eseguire istruzioni incompatibili con la normativa sulla circolazione e sulla sicurezza.

In caso di affidamento di servizi di trasporto a vettori terzi o sub-vettori, devono essere rispettate le disposizioni applicabili e verificate, secondo le responsabilità di ciascuno, le condizioni necessarie per il legittimo svolgimento delle prestazioni. Il ricorso a soggetti esterni non deve costituire uno strumento per eludere gli obblighi in materia di sicurezza stradale, regolarità del trasporto e tutela dei lavoratori.

Le disposizioni del presente articolo si coordinano con i principi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con il Regolamento aziendale e Codice disciplinare e con le ulteriori disposizioni del presente Codice relative alla gestione della flotta, alla tutela delle merci e ai rapporti con gli operatori della filiera dei trasporti.

Articolo 9 – Qualità del servizio e tutela delle merci affidate.

RDS riconosce la tutela delle merci affidate, la qualità delle prestazioni e l'affidabilità del servizio quali elementi essenziali del rapporto con i clienti. La Società promuove il miglioramento continuo delle proprie attività, anche attraverso il sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015, nell'ambito dei servizi oggetto di certificazione. Le attività di trasporto e le eventuali operazioni di movimentazione, deposito e consegna devono essere svolte con diligenza, nel rispetto degli obblighi assunti, delle disposizioni applicabili e delle caratteristiche dei beni trattati.

Prima dell'assunzione degli incarichi devono essere valutate le condizioni necessarie alla loro corretta esecuzione, tenendo conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche delle merci, delle esigenze del committente e degli eventuali requisiti normativi e tecnici applicabili. Non devono essere promesse prestazioni che la Società non sia in grado di assicurare in condizioni di regolarità, qualità e sicurezza. Eventuali incertezze sulle istruzioni ricevute, sulla natura delle merci o sull'idoneità delle condizioni operative devono essere chiarite con i soggetti competenti prima dell'esecuzione delle attività interessate.

La presa in carico, la custodia e la riconsegna delle merci devono essere effettuate con diligenza, nel rispetto delle responsabilità previste dalla normativa e dagli accordi contrattuali. Chiunque intervenga nella gestione dei beni affidati deve adottare, per quanto di propria competenza, comportamenti idonei a prevenirne la perdita, il danneggiamento, la sottrazione, la contaminazione e la manomissione. Le eventuali anomalie riscontrabili al momento della presa in consegna, comprese quelle relative all'integrità degli imballaggi o alla corrispondenza della documentazione, devono essere segnalate e documentate secondo le disposizioni applicabili e nei limiti delle verifiche concretamente esigibili.

I beni affidati non possono essere utilizzati per finalità personali o estranee all'incarico, né aperti, trasferiti, manipolati o consegnati a soggetti non autorizzati, salvo quanto consentito dalla legge, dalle condizioni contrattuali o dalle istruzioni legittimamente impartite dai soggetti competenti. Devono essere rispettate le prescrizioni relative alla custodia delle merci durante il trasporto, le eventuali soste e le operazioni accessorie, adottando le cautele necessarie a preservarne l'integrità.

Qualora siano affidate merci soggette a particolari condizioni di trasporto, movimentazione o conservazione, devono essere rispettate le disposizioni specifiche applicabili e le istruzioni legittimamente impartite dal committente. In particolare, nell'eventuale trasporto di prodotti alimentari, medicinali o altre merci sensibili, devono essere assicurate, secondo la natura dei beni e le responsabilità concretamente assunte dalla Società, adeguate condizioni igieniche, la prevenzione delle contaminazioni, il rispetto delle eventuali prescrizioni di temperatura e le ulteriori misure necessarie a preservare la qualità e l'integrità dei prodotti. Le anomalie che possano comprometterne la conservazione o la conformità devono essere comunicate tempestivamente e gestite secondo le indicazioni dei soggetti competenti, evitando iniziative non autorizzate.

La documentazione di trasporto, le registrazioni operative e le attestazioni di consegna devono essere veritiere, complete per quanto richiesto e coerenti con le attività effettivamente svolte. I destinatari devono assicurare, secondo le rispettive competenze, la corretta compilazione e gestione dei documenti di trasporto, dei fogli di viaggio e delle prove di consegna, utilizzando gli strumenti e i canali aziendali previsti. È vietato attestare consegne non avvenute, alterare quantità o condizioni delle merci, apporre firme non autorizzate, modificare indebitamente le registrazioni o occultare danni e difformità.

Ritardi, ammanchi, danneggiamenti, consegne non conformi e altre irregolarità devono essere segnalati tempestivamente ai responsabili competenti e comunicati al cliente secondo le rispettive responsabilità e le condizioni applicabili. La gestione delle anomalie e dei reclami deve essere improntata a trasparenza, correttezza e collaborazione, assicurando la conservazione degli elementi necessari alla ricostruzione dell'accaduto e

favorendo l'individuazione delle cause e l'adozione delle eventuali misure correttive necessarie a prevenirne il ripetersi.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni del Regolamento aziendale relative alla custodia delle merci, alla documentazione di viaggio e alla gestione delle anomalie, nonché con le ulteriori regole del Codice riguardanti la sicurezza dei trasporti e i rapporti con i clienti e gli altri operatori della filiera.

Articolo 10 – Ambiente e gestione responsabile dei rifiuti

RDS riconosce la tutela dell'ambiente come principio fondamentale nell'organizzazione dei trasporti e nello svolgimento delle altre attività aziendali. La Società si impegna a prevenire l'inquinamento, utilizzare responsabilmente le risorse naturali e contenere gli impatti ambientali connessi alle proprie attività, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle altre disposizioni applicabili. Tali impegni trovano attuazione anche attraverso il sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015, nell'ambito delle attività oggetto di certificazione.

Le scelte relative alla gestione della flotta, alla manutenzione dei veicoli e alla pianificazione dei servizi devono tenere conto anche dei consumi energetici, delle emissioni e delle opportunità di riduzione degli impatti ambientali, senza compromettere la sicurezza delle persone, la regolarità dei trasporti e la corretta conservazione delle merci. I destinatari del Codice sono tenuti a evitare sprechi di carburante, energia, acqua e materiali, a utilizzare correttamente le attrezzature e a contribuire al mantenimento dell'efficienza dei mezzi. È vietato manomettere, disattivare o alterare il funzionamento dei dispositivi destinati al contenimento delle emissioni e all'abbattimento degli inquinanti.

La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività aziendali deve avvenire nel rispetto della normativa ambientale e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti. Particolare attenzione deve essere riservata ai rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione e riparazione dei veicoli, ove effettivamente svolte dalla Società, nonché alle ulteriori tipologie di rifiuti generate presso le sedi e nell'esercizio delle attività aziendali. La responsabilità della relativa gestione deve essere individuata tenendo conto delle attività concretamente eseguite e degli eventuali interventi affidati a manutentori o altri operatori esterni.

I rifiuti devono essere correttamente identificati e classificati, mediante attribuzione dei pertinenti codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e individuazione delle eventuali caratteristiche di pericolo. Le operazioni di raccolta, separazione e deposito temporaneo prima della raccolta devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa, adottando misure idonee a prevenire dispersioni, contaminazioni e rischi per le persone e per l'ambiente. La Società promuove la prevenzione della produzione di rifiuti e, nel rispetto della gerarchia prevista dalla disciplina ambientale, privilegia il recupero rispetto allo smaltimento, nei casi in cui ciò sia consentito e appropriato.

Il conferimento dei rifiuti a soggetti esterni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni applicabili, verificando, secondo le rispettive competenze, il possesso dei titoli autorizzativi necessari da parte degli operatori incaricati della raccolta, del trasporto, del recupero o dello smaltimento e degli impianti di destinazione. È vietato abbandonare o depositare

incontrollatamente rifiuti, affidarli consapevolmente a soggetti privi dei requisiti prescritti, destinarli a luoghi non consentiti o effettuare miscelazioni e altre operazioni vietate dalla legge.

La gestione dei rifiuti deve essere accompagnata dalla corretta tenuta della documentazione e delle registrazioni previste dalla normativa. Devono essere rispettati, in relazione alle attività effettivamente svolte e alla qualificazione della Società quale produttore o detentore dei rifiuti, gli obblighi relativi ai formulari di identificazione, ai registri cronologici di carico e scarico e al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), comprese le modalità digitali di gestione e trasmissione dei dati nei casi prescritti. È vietato falsificare, alterare, omettere o occultare informazioni relative alla natura, all'origine, alla quantità, alla classificazione o alla destinazione dei rifiuti.

Nell'utilizzo e nella custodia di carburanti, oli, lubrificanti e altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere adottate, in relazione alle attività effettivamente svolte, misure idonee a prevenire perdite, dispersioni e contaminazioni del suolo e delle acque. Gli eventuali impianti e le attività soggetti a specifici obblighi ambientali devono essere gestiti nel rispetto delle autorizzazioni, delle prescrizioni tecniche e delle disposizioni applicabili.

Sversamenti, perdite, incidenti e altre situazioni di possibile danno ambientale devono essere segnalati tempestivamente ai responsabili competenti e affrontati mediante l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza applicabili, evitando interventi improvvisati che possano aggravare il rischio. Devono essere assicurate le comunicazioni alle autorità e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, secondo le responsabilità attribuite.

RDS promuove il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la valutazione degli impatti delle attività, l'individuazione delle eventuali criticità e l'adozione delle misure di prevenzione e miglioramento pertinenti. Le informazioni e le dichiarazioni relative alle prestazioni ambientali della Società devono essere veritiere, chiare e sostenute da dati ed elementi verificabili, con indicazione del relativo ambito e periodo di riferimento. Non è consentito attribuire a servizi, mezzi o attività benefici ambientali, certificazioni o risultati non effettivamente conseguiti o non adeguatamente documentati.

Le disposizioni del presente articolo si coordinano con il sistema di gestione ambientale della Società, con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e con le ulteriori disposizioni aziendali applicabili.

CAPO IV – Integrità negli affari e nei rapporti esterni

Articolo 11 – Rapporti con clienti e committenti

RDS impronta i rapporti con clienti e committenti a correttezza, trasparenza, professionalità e buona fede, dalla fase delle trattative fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La Società considera essenziale che gli impegni reciproci siano chiaramente definiti e che le informazioni fornite consentano una valutazione consapevole dei servizi offerti, delle relative condizioni e delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le offerte e gli accordi commerciali devono descrivere in modo chiaro le prestazioni, i corrispettivi, le modalità di pagamento, gli eventuali costi accessori e le principali condizioni di esecuzione. Nei contratti di autotrasporto devono essere rispettati i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa applicabile, anche con riferimento all'identificazione delle parti, alle caratteristiche delle merci, ai luoghi e ai tempi delle operazioni di carico e scarico e alle disposizioni relative alla componente del costo del carburante. È vietato utilizzare informazioni ingannevoli, omettere consapevolmente circostanze rilevanti o attribuire alla Società requisiti, autorizzazioni, certificazioni e capacità operative non effettivamente posseduti o verificati.

Prima dell'assunzione degli impegni contrattuali devono essere considerate, secondo le rispettive competenze, le condizioni necessarie alla corretta esecuzione dei servizi, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili, le caratteristiche delle merci e le disposizioni applicabili. Le condizioni concordate con il cliente devono essere coerenti con l'effettiva capacità organizzativa della Società e con gli obblighi di sicurezza, regolarità del trasporto e tutela delle persone.

Chi conduce trattative, formula offerte o assume impegni per conto di RDS deve operare entro i poteri e le responsabilità attribuiti. Sconti, deroghe, revisioni dei corrispettivi e modifiche delle condizioni contrattuali devono rispondere a ragioni aziendali legittime, essere autorizzati dai soggetti competenti e risultare adeguatamente documentati e ricostruibili. Non sono ammessi accordi personali, condizioni non dichiarate, compensi ingiustificati o intese dirette ad alterare il corretto svolgimento dei rapporti commerciali o a procurare vantaggi indebiti.

Nel corso del rapporto, RDS si impegna a mantenere comunicazioni corrette e tempestive con i clienti e i committenti, assicurando, attraverso le funzioni aziendali competenti, un adeguato coordinamento tra gli impegni contrattuali assunti e l'organizzazione dei servizi. Eventuali modifiche delle prestazioni, impedimenti, ritardi o altre circostanze rilevanti devono essere comunicati e gestiti secondo le rispettive responsabilità, evitando dichiarazioni non veritiere o impegni non autorizzati.

Le contestazioni, le richieste di chiarimento e le eventuali divergenze contrattuali devono essere affrontate con trasparenza, collaborazione e rispetto degli obblighi assunti, assicurando la corretta conservazione delle informazioni e della documentazione pertinente. Non è consentito approfittare della scarsa conoscenza tecnica della controparte o della sua situazione di difficoltà per ottenere condizioni ingiustificate, né alterare la documentazione relativa alle prestazioni al fine di ottenere corrispettivi non dovuti o sottrarsi alle proprie responsabilità.

Le richieste e le istruzioni dei clienti devono essere valutate nel rispetto della legge e dei principi del presente Codice. L'importanza economica del rapporto commerciale non può giustificare l'accettazione di condizioni illecite, di richieste dirette a falsificare informazioni o documenti, né di istruzioni incompatibili con la sicurezza stradale, la regolarità del lavoro, la tutela dell'ambiente e gli altri obblighi applicabili.

I principi del presente articolo si applicano ai rapporti con committenti pubblici e privati, ferme restando le specifiche disposizioni previste per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per la qualità dell'esecuzione dei servizi, la custodia delle merci e la gestione delle anomalie operative si rinvia all'articolo 9.

Articolo 12 – Fornitori e filiera dei trasporti e della logistica

RDS considera la correttezza dei rapporti di fornitura, la trasparenza degli affidamenti e la regolarità della filiera dei trasporti condizioni essenziali per uno svolgimento responsabile delle proprie attività. La selezione dei fornitori di beni e servizi, degli eventuali vettori, sub-vettori, appaltatori e degli altri operatori economici deve basarsi su criteri obiettivi, proporzionati alla natura delle prestazioni richieste e verificabili, nel rispetto delle responsabilità e dei poteri autorizzativi aziendali.

La valutazione delle controparti deve tenere conto della competenza professionale, dell'affidabilità, dell'idoneità organizzativa e tecnica, della qualità delle prestazioni e del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessari. Il prezzo non può costituire l'unico criterio di scelta, né giustificare l'accettazione di condizioni che presuppongano violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, fiscali, di sicurezza o ambientali. Devono essere evitati favoritismi, conflitti di interesse e trattamenti preferenziali non giustificati da ragioni aziendali legittime.

Particolare attenzione deve essere riservata alla selezione dei soggetti incaricati della fornitura di veicoli, carburanti, ricambi, pneumatici, attrezzature e altri beni strumentali, nonché degli operatori eventualmente incaricati di interventi di manutenzione e riparazione. Gli acquisti e gli affidamenti devono essere effettuati secondo le competenze e le autorizzazioni previste dall'organizzazione aziendale, verificando, nei limiti delle responsabilità attribuite, la conformità dei beni e dei servizi alle caratteristiche richieste, la regolarità della documentazione e l'affidabilità della relativa provenienza.

Qualora RDS affidi servizi di trasporto a vettori terzi, devono essere verificati, prima dell'affidamento e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, gli ulteriori titoli abilitativi necessari e la regolarità dell'operatore rispetto agli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Le verifiche devono essere proporzionate alla natura del servizio e alle responsabilità assunte dalla Società, tenendo conto anche delle disposizioni applicabili ai trasporti internazionali e alle ulteriori attività eventualmente affidate.

Il ricorso alla sub-vettura deve avvenire nel rispetto dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 286/2005, previo accordo con il committente e con osservanza degli obblighi di verifica della regolarità del sub-vettore. Devono essere rispettati i limiti posti dalla normativa agli ulteriori affidamenti, comprese le specifiche disposizioni previste per il trasporto di collettame, ove applicabili. È vietato ricorrere ad affidamenti non autorizzati, interposizioni fittizie o altri

strumenti contrattuali diretti a occultare i soggetti che eseguono effettivamente le prestazioni o a eludere gli obblighi di legge. Gli eventuali subappalti e gli ulteriori affidamenti devono inoltre rispettare le disposizioni specificamente applicabili alla natura del rapporto contrattuale.

Offerte manifestamente incongrue rispetto alle caratteristiche delle prestazioni richieste, carenze documentali, irregolarità relative ai requisiti degli operatori e incongruenze sull'identità o sull'organizzazione delle controparti devono essere adeguatamente approfondite prima dell'affidamento. Eventuali anomalie emerse durante il rapporto devono essere tempestivamente comunicate ai responsabili competenti, affinché siano valutate le misure necessarie nel rispetto della legge e degli accordi contrattuali.

Gli incarichi e i contratti devono individuare con chiarezza le prestazioni richieste, i corrispettivi, le responsabilità delle parti e le condizioni di esecuzione. RDS richiede ai propri partner il rispetto dei principi del presente Codice pertinenti alle attività affidate, prevedendo, in relazione alla natura del rapporto, adeguati impegni contrattuali e strumenti per la gestione delle eventuali violazioni. Le verifiche sulla regolarità delle prestazioni e sul mantenimento dei requisiti devono proseguire durante il rapporto, in misura proporzionata alle caratteristiche dell'affidamento e ai rischi concretamente rilevati.

Nei rapporti con i fornitori devono essere osservati gli impegni legittimamente assunti, comprese le condizioni economiche e i termini di pagamento applicabili. È vietato richiedere o accettare prestazioni non effettivamente eseguite, documentare operazioni inesistenti, riconoscere compensi ingiustificati o esercitare pressioni indebite per ottenere condizioni incompatibili con la corretta esecuzione degli accordi. La gestione delle eventuali contestazioni deve essere improntata a correttezza, trasparenza e collaborazione.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni relative alla regolarità dei rapporti di lavoro, alla sicurezza dei trasporti, alla tutela delle merci e alla gestione ambientale, nonché con i presidi previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per le attività di acquisto di beni e servizi e di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Articolo 13 – Prevenzione della corruzione

RDS rifiuta ogni forma di corruzione, diretta o indiretta, nei rapporti con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero. La Società promuove una cultura aziendale fondata sull'integrità, sulla trasparenza e sulla prevenzione dei comportamenti illeciti, anche attraverso il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, certificato secondo la norma ISO 37001:2016 nell'ambito delle attività oggetto di certificazione.

È vietato offrire, promettere, dare, richiedere o accettare, direttamente o tramite terzi, denaro o altre utilità indebite allo scopo di influenzare decisioni, ottenere affidamenti, rinnovi contrattuali, autorizzazioni, trattamenti di favore o altri vantaggi non dovuti. Il divieto opera indipendentemente dal valore del beneficio e dall'effettivo conseguimento del risultato perseguito.

Il divieto riguarda anche vantaggi diversi dal denaro, quali incarichi professionali, assunzioni, avanzamenti di carriera, prestazioni gratuite, condizioni commerciali ingiustificatamente favorevoli e benefici destinati a familiari o soggetti collegati. Non è

consentito utilizzare consulenti, intermediari, fornitori, partner commerciali o altri soggetti per realizzare, anche indirettamente, comportamenti che sarebbero vietati alla Società.

Particolare attenzione deve essere riservata alle attività che comportano rapporti con clienti e committenti, partecipazione a procedure di affidamento, selezione dei fornitori, acquisto di carburanti e materiali tecnici, affidamento di servizi di trasporto e manutenzione, nonché alle relazioni con autorità ed enti pubblici. In tali ambiti, le decisioni devono essere assunte secondo criteri obiettivi e nell'interesse legittimo della Società, evitando attribuzioni economiche, condizioni contrattuali o altre utilità prive di adeguata giustificazione.

Sono vietati i pagamenti non dovuti, anche di modesta entità, richiesti o effettuati per agevolare, accelerare o assicurare lo svolgimento di attività ordinarie o l'ottenimento di prestazioni comunque spettanti (*facilitation payments*), anche quando presentati come prassi abituali o consuetudini locali. Nessun destinatario può essere obbligato a realizzare condotte corruttive o subire conseguenze sfavorevoli per averle rifiutate, anche qualora il rifiuto comporti la perdita di opportunità commerciali o altri svantaggi economici per la Società.

Gli omaggi, le forme di ospitalità, le spese di rappresentanza e gli altri benefici eventualmente offerti o ricevuti devono essere occasionali, proporzionati, giustificati da finalità professionali legittime e tali da non compromettere, né apparire idonei a compromettere, l'indipendenza e l'imparzialità delle decisioni. Devono essere rispettate le disposizioni normative, le limitazioni applicabili ai destinatari e le regole aziendali in materia di autorizzazione e tracciabilità. Sono vietati gli omaggi in denaro o equivalenti al denaro e qualsiasi beneficio finalizzato a ottenere o ricompensare favori indebiti. Le offerte o richieste non conformi devono essere rifiutate o gestite secondo le indicazioni dei soggetti aziendali competenti, assicurando la necessaria documentazione.

Gli incarichi conferiti a consulenti, intermediari e altri soggetti esterni devono rispondere a esigenze effettive della Società, essere adeguatamente formalizzati e prevedere compensi proporzionati alle prestazioni richieste ed effettivamente eseguite. La selezione delle controparti e la gestione dei relativi rapporti devono consentire di individuare eventuali situazioni anomale, conflitti di interesse o rischi di utilizzo delle prestazioni e dei corrispettivi per attribuire utilità indebite. Non sono ammessi compensi fittizi, provvigioni ingiustificate, rimborsi non documentati o pagamenti destinati a occultare la reale finalità dell'operazione.

Le eventuali sponsorizzazioni, donazioni, liberalità e altre erogazioni devono perseguire finalità legittime, essere autorizzate dai soggetti competenti e risultare adeguatamente documentate, con individuazione del beneficiario, della causale e delle condizioni dell'erogazione. È vietato utilizzare tali iniziative per ottenere indebiti vantaggi commerciali, influenzare decisioni o attribuire benefici a soggetti pubblici o privati in violazione della normativa e dei principi del presente Codice.

Ogni operazione economica deve essere correttamente rappresentata nella documentazione aziendale e contabile, attraverso informazioni veritiere e giustificativi coerenti con la prestazione o la finalità dichiarata. È vietato costituire fondi occulti,

effettuare pagamenti privi di giustificazione o utilizzare registrazioni e documenti non veritieri per dissimulare attribuzioni economiche indebite.

Eventuali richieste, offerte o proposte di natura corruttiva devono essere rifiutate e tempestivamente comunicate ai soggetti aziendali competenti, secondo le modalità applicabili, conservando gli elementi disponibili ed evitando iniziative personali che possano compromettere gli accertamenti. Quando ne ricorrano le condizioni, le condotte possono essere segnalate attraverso il canale whistleblowing, nel rispetto della relativa disciplina e delle garanzie previste dalla legge.

I principi del presente articolo trovano attuazione, secondo le rispettive finalità, nel sistema aziendale di gestione anticorruzione, nelle disposizioni organizzative e nelle misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. Essi si coordinano con le disposizioni del Codice relative ai conflitti di interesse, ai rapporti con clienti, fornitori e soggetti pubblici, nonché alla correttezza delle operazioni amministrative e contabili.

Articolo 14 – Conflitti di interesse

I destinatari del Codice devono svolgere le proprie funzioni con obiettività, imparzialità e trasparenza, perseguendo gli interessi legittimi della Società ed evitando che interessi personali o di terzi possano condizionare le decisioni aziendali o compromettere il corretto esercizio delle responsabilità attribuite.

Un conflitto di interesse può sorgere quando un interesse economico, un'attività esterna, una relazione personale o altra circostanza interferisca, anche potenzialmente, con l'imparzialità richiesta dal ruolo ricoperto. Devono essere considerate anche le situazioni che, sulla base di elementi concreti, possano far ragionevolmente dubitare dell'indipendenza della decisione, pur in assenza di un effettivo condizionamento.

Possono assumere rilievo, a titolo esemplificativo, la partecipazione diretta o indiretta in imprese che intrattengono rapporti con RDS, i legami familiari o personali con clienti, fornitori, consulenti o altri operatori economici, lo svolgimento di incarichi esterni incompatibili con le proprie funzioni e l'attribuzione di vantaggi personali collegati alle attività aziendali. Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni che possano incidere sulla selezione dei fornitori, sull'acquisto di beni e servizi, sull'affidamento di trasporti o manutenzioni, sulla negoziazione delle condizioni commerciali e sulla gestione del personale.

La presenza di un interesse personale non comporta, di per sé, una condotta illecita o necessariamente incompatibile con il rapporto intrattenuto con la Società. Impone tuttavia una comunicazione tempestiva, completa e veritiera delle circostanze rilevanti, affinché la situazione possa essere valutata e gestita con modalità idonee a prevenire condizionamenti indebiti.

Chi si trovi in una situazione di conflitto di interesse, anche soltanto potenziale o apparente, deve darne tempestiva comunicazione al responsabile o al soggetto aziendale competente, secondo le disposizioni organizzative applicabili. Fino alla valutazione della situazione e all'individuazione delle eventuali misure necessarie, il destinatario deve astenersi dall'assumere, autorizzare o influenzare le decisioni interessate, nei limiti delle

proprie attribuzioni. La valutazione del conflitto non può essere rimessa esclusivamente alla persona coinvolta.

Le situazioni di conflitto devono essere esaminate tenendo conto della natura dell'interesse, delle responsabilità attribuite e dei possibili effetti sulle decisioni aziendali. Le misure di gestione possono comprendere, secondo le circostanze, la limitazione della partecipazione alla decisione, l'attribuzione della relativa valutazione ad altro soggetto competente o l'adozione di ulteriori cautele idonee a garantire l'obiettività e la correttezza dell'operazione. Le valutazioni effettuate e le misure adottate devono essere adeguatamente documentate e verificabili.

Per i componenti degli organi sociali restano fermi gli specifici obblighi e le responsabilità previsti dalla normativa societaria, con particolare riferimento all'articolo 2475-ter del Codice civile in materia di conflitto di interessi nelle società a responsabilità limitata. Le eventuali situazioni che coinvolgano l'Amministratore Unico devono essere gestite nel rispetto dell'assetto societario, delle competenze degli organi e dei soggetti eventualmente coinvolti e della necessità di assicurare un'adeguata trasparenza e documentazione delle operazioni interessate.

È vietato utilizzare la propria posizione, le informazioni riservate o le relazioni acquisite nell'esercizio delle attività aziendali per procurare vantaggi indebiti a sé o a terzi, favorire soggetti con cui si intrattengano interessi personali oppure appropriarsi di opportunità d'affari spettanti alla Società.

Le informazioni personali acquisite per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse devono essere limitate a quanto necessario, trattate con riservatezza e utilizzate esclusivamente per finalità legittime e pertinenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

I principi del presente articolo si coordinano con il sistema aziendale di prevenzione della corruzione e con le disposizioni del Codice relative alla correttezza dei rapporti commerciali, alla selezione dei fornitori e alla prevenzione delle utilità indebite.

Articolo 15 – Concorrenza leale e correttezza commerciale

RDS riconosce il valore della libera e leale concorrenza e compete sul mercato attraverso la qualità dei servizi, l'affidabilità delle prestazioni e l'efficienza della propria organizzazione. Le decisioni commerciali devono essere assunte in modo autonomo e indipendente, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee poste a tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

È vietato concludere accordi o partecipare a intese e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto una restrizione illecita della concorrenza, mediante il coordinamento dei prezzi, delle tariffe di trasporto o delle altre condizioni commerciali, la ripartizione di clienti, committenti, territori o mercati, la limitazione dell'offerta di servizi o l'alterazione delle condizioni di confronto competitivo. Tali divieti riguardano anche le intese informali, gli accordi verbali e i comportamenti coordinati che non risultino formalizzati per iscritto.

Nella partecipazione a gare, procedure di affidamento e richieste competitive di offerta, pubbliche o private, devono essere garantite la correttezza e l'autonomia delle decisioni, nel rispetto delle forme di collaborazione legittimamente consentite. Sono vietati gli accordi diretti ad alterare il confronto tra gli operatori, anche mediante offerte concordate, rinunce o partecipazioni fittizie, rotazioni degli affidamenti o altre forme di coordinamento illecito volte a condizionare l'esito delle procedure.

Nei rapporti con imprese concorrenti, anche nell'ambito di associazioni di categoria, incontri di settore o altre occasioni di confronto professionale, non devono essere scambiate informazioni commercialmente sensibili quando ciò possa ridurre l'autonomia delle rispettive decisioni o alterare il corretto funzionamento della concorrenza. Particolare attenzione deve essere riservata alle informazioni non pubbliche relative a tariffe e prezzi futuri, condizioni economiche, strategie commerciali, clienti, capacità e programmi di offerta e intenzioni di partecipazione alle gare.

Le collaborazioni con altri operatori del settore, anche mediante contratti di rete, consorzi, raggruppamenti temporanei o altri accordi di cooperazione, devono perseguire finalità economiche e organizzative legittime, nel rispetto della normativa applicabile. Quando i soggetti coinvolti operano anche in concorrenza tra loro, gli accordi devono essere valutati in relazione alla loro effettiva finalità e alle condizioni del mercato. Le informazioni condivise devono essere limitate a quanto necessario per la collaborazione legittimamente instaurata e non possono essere utilizzate per concordare comportamenti commerciali estranei alla stessa o limitare indebitamente la concorrenza.

RDS impronta le proprie comunicazioni commerciali a veridicità, correttezza e trasparenza. Le informazioni diffuse sui servizi, sulle capacità operative, sulle autorizzazioni e sulle certificazioni possedute devono essere verificabili e coerenti con la situazione effettiva della Società. Sono vietati la diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a screditare indebitamente i concorrenti, l'utilizzo di segni distintivi o contenuti altrui in violazione dei relativi diritti, l'appropriazione indebita di pregi di altre imprese e l'acquisizione o l'utilizzo illecito di informazioni riservate e segreti commerciali.

I destinatari devono tutelare le informazioni commerciali riservate conosciute nello svolgimento delle proprie attività, senza divulgarle o utilizzarle per finalità estranee agli incarichi ricevuti. Devono altresì astenersi da comportamenti contrari ai doveri di correttezza e lealtà professionale, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.

Chiunque riceva proposte di accordi illeciti, richieste di scambio di informazioni commercialmente sensibili o altre comunicazioni potenzialmente contrarie alle regole di concorrenza deve astenersi dall'aderirvi o dall'utilizzare indebitamente le informazioni ricevute e informare tempestivamente i responsabili competenti, affinché siano effettuate le necessarie valutazioni e adottate le eventuali misure di tutela.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni relative ai rapporti con clienti, fornitori e altri operatori della filiera, alla prevenzione della corruzione, alla riservatezza delle informazioni e alle misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Articolo 16 – Pubblica Amministrazione e autorità

RDS impronta i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le autorità pubbliche e gli organismi di vigilanza e controllo a principi di legalità, correttezza, trasparenza e collaborazione. Chiunque operi in nome, per conto o nell'interesse della Società deve rispettare le competenze e i poteri attribuiti, fornendo informazioni veritiere, complete rispetto alle richieste legittimamente formulate e coerenti con la documentazione disponibile. I rapporti con i soggetti pubblici devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni applicabili, evitando comportamenti diretti a ottenere trattamenti preferenziali o vantaggi indebiti.

Particolare attenzione deve essere riservata alla gestione delle autorizzazioni, delle iscrizioni e degli altri titoli necessari all'esercizio delle attività aziendali, con riferimento, tra l'altro, all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, al Registro Elettronico Nazionale (REN), alla licenza comunitaria per il trasporto internazionale e all'autorizzazione generale per i servizi postali di cui la Società è titolare. Le relative istanze, dichiarazioni, comunicazioni e richieste di rinnovo devono essere predisposte e trasmesse dai soggetti competenti, sulla base di informazioni corrette e documentabili, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa applicabile. È vietato attestare requisiti inesistenti, omettere consapevolmente informazioni dovute, utilizzare documentazione alterata o rappresentare in modo ingannevole la situazione aziendale.

Gli adempimenti effettuati attraverso portali e sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle attribuzioni aziendali. Le credenziali e le abilitazioni devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti autorizzati, assicurando la correttezza dei dati inseriti e la conservazione della documentazione e delle ricevute necessarie a ricostruire le operazioni effettuate.

Nel corso di controlli, accessi e ispezioni, anche presso le sedi aziendali o durante l'esecuzione dei servizi di trasporto, i destinatari devono collaborare con le autorità competenti, secondo il proprio ruolo e nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Devono essere fornite le informazioni e la documentazione legittimamente richieste, consentendo lo svolgimento delle verifiche senza ostacoli o interferenze indebite. È vietato occultare, alterare o distruggere documenti, fornire dichiarazioni consapevolmente false, concordare ricostruzioni non veritiere dei fatti o esercitare pressioni sui soggetti coinvolti negli accertamenti. Restano fermi i diritti di difesa e le ulteriori garanzie riconosciute dalla normativa applicabile.

Qualora RDS partecipi a gare o procedure di affidamento pubblico, devono essere rispettate le disposizioni che ne disciplinano lo svolgimento e le condizioni stabilite dalla documentazione di gara. La partecipazione deve essere autorizzata dai soggetti competenti e fondata sulla corretta rappresentazione dei requisiti posseduti, delle capacità aziendali e delle caratteristiche dell'offerta. È vietato acquisire informazioni riservate mediante canali impropri, influenzare indebitamente la predisposizione degli atti di gara o le decisioni delle amministrazioni, concordare con altri operatori condotte dirette ad alterare la procedura oppure utilizzare dichiarazioni o documenti non veritieri.

Nell'eventuale esecuzione di contratti con enti pubblici devono essere rispettati gli obblighi contrattuali assunti, assicurando la corrispondenza tra prestazioni effettivamente eseguite, documentazione prodotta e corrispettivi richiesti. Modifiche delle prestazioni, contestazioni e richieste economiche devono essere gestite dai soggetti competenti, con modalità trasparenti e documentabili. È vietato attestare l'esecuzione di servizi non effettuati, rappresentare prestazioni difformi da quelle realmente svolte o utilizzare artifici per conseguire pagamenti o altri vantaggi non dovuti.

I contributi, i finanziamenti, gli incentivi e le altre agevolazioni pubbliche eventualmente richiesti o ottenuti devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti di accesso, delle condizioni di concessione e degli eventuali vincoli di destinazione. Le domande e le rendicontazioni devono contenere informazioni veritiere e documentate. È vietato conseguire benefici mediante dichiarazioni false, omissioni rilevanti o documentazione alterata, nonché destinare le risorse ricevute a finalità incompatibili con quelle previste, nei casi in cui la normativa o il provvedimento di concessione ne impongano una specifica utilizzazione.

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i destinatari devono rispettare la legge e le garanzie processuali, evitando qualsiasi interferenza indebita sull'attività degli organi competenti e sulle persone coinvolte nei procedimenti. È vietato esercitare violenze, minacce o pressioni, offrire o promettere denaro o altre utilità per indurre qualcuno a non rendere dichiarazioni o a renderle false, nonché porre in essere ulteriori condotte dirette ad alterare illegittimamente l'accertamento dei fatti. I rapporti con i consulenti legali e gli altri professionisti eventualmente incaricati devono essere improntati a correttezza, riservatezza e rispetto delle rispettive responsabilità.

Eventuali richieste irregolari, pressioni indebite o anomalie nei rapporti con soggetti pubblici devono essere tempestivamente comunicate ai responsabili competenti, secondo le modalità applicabili, preservando la documentazione pertinente. Nessun destinatario può giustificare comportamenti illeciti richiamando l'interesse della Società, l'urgenza di ottenere un provvedimento o la necessità di evitare conseguenze economiche sfavorevoli.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 13 in materia di prevenzione della corruzione e quelle dell'articolo 15 sulla tutela della concorrenza. I principi del presente articolo si coordinano con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità.

Articolo 17 – Contrasto alla criminalità e legalità dei flussi economici

RDS rifiuta qualsiasi forma di coinvolgimento o collaborazione con organizzazioni criminali e si impegna a prevenire l'utilizzo della propria struttura organizzativa, dei mezzi, dei servizi di trasporto e delle risorse economiche per finalità illecite. È vietato favorire consapevolmente attività criminali, traffici illeciti, operazioni aventi a oggetto beni di provenienza delittuosa o condotte dirette a occultare, sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità di origine illecita.

La selezione e la gestione dei rapporti con clienti, fornitori, trasportatori terzi e altri operatori economici devono essere improntate a correttezza, trasparenza e attenzione alla legittimità delle operazioni. La conoscenza delle controparti e la valutazione delle ragioni economiche dei rapporti devono essere proporzionate alla natura delle prestazioni e ai

rischi concretamente rilevati. Devono essere adeguatamente approfondite eventuali incongruenze relative all'identità dei soggetti coinvolti, alle caratteristiche delle merci, alle condizioni economiche o alle modalità di esecuzione e pagamento delle prestazioni.

Nello svolgimento dei servizi di trasporto deve essere prestata attenzione alla coerenza tra gli incarichi ricevuti, la documentazione di accompagnamento delle merci, i soggetti coinvolti e le destinazioni dichiarate, nei limiti delle verifiche concretamente esigibili dalla Società in relazione al proprio ruolo. Non è consentito prestare consapevolmente la propria collaborazione a operazioni dirette a occultare la provenienza illecita dei beni, dissimularne la reale destinazione o agevolare traffici vietati dalla legge.

Gli incassi, i pagamenti e le altre movimentazioni finanziarie devono riferirsi a operazioni effettive, essere supportati da documentazione veritiera e coerente ed essere eseguiti mediante modalità lecite, autorizzate e ricostruibili. Devono essere rispettate le disposizioni applicabili all'utilizzo del denaro contante e degli strumenti di pagamento, nonché le competenze e i poteri attribuiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È vietato effettuare pagamenti per prestazioni inesistenti, utilizzare causali non veritiere o dissimulare la reale natura e destinazione delle risorse economiche.

Particolare attenzione deve essere riservata alle richieste di pagamento a soggetti diversi dalla controparte contrattuale, alle variazioni anomale delle coordinate bancarie, all'utilizzo di conti non coerenti con il rapporto commerciale e alle operazioni prive di una chiara giustificazione economica. Tali circostanze devono essere verificate dai soggetti competenti prima dell'esecuzione delle operazioni interessate. È vietato ricorrere a intestazioni fittizie, interposizioni, triangolazioni o frazionamenti artificiosi diretti a occultare i soggetti effettivamente coinvolti, dissimulare la destinazione delle risorse o eludere obblighi, controlli e divieti previsti dalla legge.

Nell'organizzazione dei servizi nazionali e internazionali devono essere rispettate le disposizioni applicabili in materia di restrizioni commerciali e finanziarie, divieti relativi a determinate merci e limitazioni concernenti persone, imprese, enti, destinazioni e operazioni. Particolare attenzione deve essere riservata alle misure restrittive adottate dall'Unione europea, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni, nonché alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche a favore di soggetti destinatari di restrizioni. Ove siano previste autorizzazioni o deroghe, le attività devono essere svolte esclusivamente nel rispetto delle relative condizioni.

È vietato utilizzare intermediari, documentazione non veritiera, destinazioni apparenti, modifiche fittizie degli itinerari o altri artifici per aggirare le restrizioni applicabili. Le eventuali anomalie relative alla natura delle merci, all'identità delle controparti, ai beneficiari delle operazioni o alle destinazioni effettive devono essere sottoposte alle necessarie verifiche prima di procedere, secondo le competenze aziendali e nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Chiunque rilevi elementi concreti indicativi di possibili attività criminali, irregolarità finanziarie o violazioni delle restrizioni applicabili deve darne tempestiva comunicazione ai soggetti competenti, evitando di dare corso alle operazioni interessate fino all'effettuazione delle verifiche necessarie. Le valutazioni devono fondarsi su circostanze oggettive e

pertinenti, senza discriminazioni o automatismi basati sulla nazionalità, sull'origine o su altre caratteristiche personali delle controparti.

Eventuali tentativi di intimidazione, estorsione, imposizione di rapporti commerciali o infiltrazione criminale devono essere tempestivamente comunicati ai responsabili competenti, adottando prioritariamente le misure necessarie a tutelare l'incolumità delle persone e a preservare le informazioni disponibili. La Società rifiuta qualsiasi forma di assoggettamento a pressioni criminali e promuove l'attivazione delle iniziative di tutela appropriate, compreso il coinvolgimento delle autorità competenti nei casi previsti o necessari.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni relative alla selezione delle controparti, alla correttezza dei rapporti commerciali, alla gestione dei trasporti e alla prevenzione della corruzione, nonché con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per il contrasto alla criminalità organizzata, ai reati di riciclaggio e alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

Articolo 18 – Trasparenza contabile e correttezza fiscale

RDS riconosce nella corretta rappresentazione dei fatti aziendali, nella trasparenza delle informazioni economiche e finanziarie e nel rispetto degli obblighi fiscali presupposti essenziali per una gestione responsabile e per l'affidabilità dei rapporti con soci, creditori, autorità e altri interlocutori. La Società si impegna a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi contabili applicabili.

Le operazioni aziendali devono essere effettuate nel rispetto delle competenze e dei poteri autorizzativi attribuiti, adeguatamente documentate e registrate in modo corretto e tempestivo. La documentazione deve consentire di individuare la natura e la finalità dell'operazione, i soggetti coinvolti e gli elementi necessari a ricostruirne l'autorizzazione, l'esecuzione e il trattamento contabile. Le registrazioni devono corrispondere alle operazioni effettivamente realizzate e trovare riscontro in documenti attendibili e verificabili.

Tutti coloro che producono, elaborano o trasmettono informazioni rilevanti per la contabilità, la fatturazione e la predisposizione del bilancio devono assicurarne, secondo le rispettive competenze, la correttezza, la completezza e la coerenza con la documentazione disponibile. È vietato effettuare registrazioni false o fuorvianti, omettere consapevolmente informazioni dovute, costituire fondi occulti, rappresentare operazioni inesistenti o porre in essere altre condotte dirette ad alterare la reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Particolare attenzione deve essere riservata alla corrispondenza tra le prestazioni effettivamente eseguite o ricevute e la relativa documentazione amministrativa e contabile. Le fatture emesse per i servizi di trasporto e le eventuali attività accessorie devono essere coerenti con gli accordi contrattuali, gli ordini ricevuti e gli elementi disponibili a comprova dell'esecuzione delle prestazioni. Analogamente, la registrazione delle fatture relative agli acquisti di carburanti, ricambi, materiali tecnici, manutenzioni e servizi affidati a terzi deve trovare adeguato riscontro nell'effettività delle forniture e delle attività eseguite. Le

eventuali rettifiche, note di credito e variazioni degli importi devono essere giustificate e ricostruibili.

Le valutazioni, le stime e le operazioni di assestamento contabile devono fondarsi su criteri ragionevoli, prudenti e documentabili, nel rispetto delle disposizioni applicabili e della sostanza economica delle operazioni. Non è consentito manipolare valutazioni, accantonamenti o altre poste contabili per conseguire risultati prestabiliti o rappresentare una situazione diversa da quella effettiva. Eventuali errori, anomalie e incongruenze devono essere tempestivamente comunicati ai soggetti competenti e corretti con modalità che assicurino la tracciabilità degli interventi effettuati.

RDS si impegna ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi tributari, assicurando la coerenza tra le operazioni economiche effettivamente svolte, la documentazione fiscale, le registrazioni contabili e le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria. È vietato emettere, utilizzare o registrare consapevolmente fatture o altri documenti relativi a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, anche parzialmente, nonché ricorrere ad artifici diretti ad alterare la rappresentazione fiscale delle attività aziendali.

Sono vietati l'occultamento di ricavi, l'indicazione di costi fittizi, l'utilizzo indebito di crediti d'imposta o agevolazioni fiscali, l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile obbligatoria e le altre condotte fraudolente dirette a evadere le imposte, conseguire benefici non spettanti o sottrarre illegittimamente beni alle procedure di riscossione. Le scelte fiscali devono fondarsi su operazioni effettive, adeguatamente documentate e su interpretazioni giuridiche sostenibili, senza ricorrere a rappresentazioni artificiose o non veritiere finalizzate ad aggirare gli obblighi di legge.

Nelle eventuali operazioni commerciali e di trasporto internazionali devono essere osservate le disposizioni fiscali applicabili, comprese quelle relative all'imposta sul valore aggiunto e agli adempimenti connessi alle operazioni transfrontaliere. È vietato utilizzare operazioni fittizie, documentazioni alterate o altri meccanismi fraudolenti per ottenere indebiti vantaggi fiscali o partecipare consapevolmente a sistemi di evasione.

L'affidamento di attività amministrative, contabili o fiscali a consulenti e professionisti esterni deve avvenire nel rispetto delle competenze e delle responsabilità aziendali. I soggetti incaricati devono ricevere informazioni corrette, complete e tempestive e la documentazione necessaria allo svolgimento delle prestazioni. Il ricorso a professionisti esterni non esonera i soggetti aziendali competenti dai rispettivi obblighi di collaborazione, verifica e vigilanza sugli adempimenti di propria responsabilità.

Le scritture contabili, i documenti fiscali e le altre registrazioni obbligatorie devono essere conservati nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge, assicurandone l'integrità, la reperibilità e la disponibilità per i soggetti legittimati al controllo. È vietato occultare, alterare, distruggere o rendere intenzionalmente indisponibile la documentazione, nonché ostacolare le verifiche del Revisore Legale, degli organi di controllo, delle autorità competenti e dell'Organismo di Vigilanza, ove istituito, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni relative alla correttezza dei rapporti commerciali, alla gestione dei fornitori, alla legalità dei flussi economici e con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo in materia di reati societari e tributari.

CAPO V – Patrimonio, informazioni e tecnologie

Articolo 19 – Tutela dei beni e del patrimonio informativo

RDS considera la tutela del patrimonio aziendale, delle risorse strumentali e delle informazioni riservate una responsabilità condivisa da tutti i destinatari del Codice. Ciascuno è tenuto a utilizzare con diligenza i beni e gli strumenti affidatigli, preservandone l'integrità e destinandoli esclusivamente alle finalità consentite, nel rispetto delle proprie competenze, delle disposizioni aziendali e delle istruzioni legittimamente ricevute.

I veicoli, le attrezzature, i dispositivi elettronici, i materiali, le dotazioni tecniche e gli altri beni aziendali devono essere custoditi e utilizzati con cura, evitando sprechi, danneggiamenti, sottrazioni e impieghi impropri. Eventuali utilizzi per finalità personali sono consentiti esclusivamente nei limiti espressamente autorizzati dalla Società. È vietato appropriarsi dei beni aziendali, modificarne indebitamente la destinazione o metterli a disposizione di soggetti non autorizzati.

Particolare attenzione deve essere riservata alla custodia e al corretto utilizzo dei mezzi di trasporto, delle attrezzature operative e dei dispositivi assegnati al personale, anche durante lo svolgimento di attività presso sedi di clienti e committenti. Gli eventuali guasti, danneggiamenti, smarrimenti, furti, utilizzi anomali o altre circostanze che possano compromettere il patrimonio aziendale devono essere tempestivamente comunicati ai responsabili competenti, affinché siano adottate le misure necessarie, nel rispetto delle responsabilità e delle procedure applicabili.

Le informazioni non pubbliche relative all'attività della Società, comprese quelle commerciali, economiche, contrattuali, organizzative e operative, costituiscono risorse da tutelare contro accessi, utilizzi e divulgazioni non autorizzati. Analoga protezione deve essere assicurata alle informazioni riservate legittimamente ricevute da clienti, fornitori, committenti, partner commerciali e altri soggetti con cui RDS intrattiene rapporti professionali.

In particolare, la conoscenza di condizioni contrattuali, tariffe, offerte commerciali, elenchi di clienti e fornitori, programmi di trasporto, itinerari, caratteristiche e destinazioni dei carichi, procedure operative e misure di sicurezza non autorizza il loro utilizzo per finalità personali o estranee all'incarico. Le informazioni devono essere condivise esclusivamente con i soggetti legittimati a conoscerle per ragioni professionali, limitatamente a quanto necessario allo svolgimento delle rispettive attività e mediante modalità coerenti con le esigenze di riservatezza e protezione.

I destinatari devono adottare comportamenti idonei a preservare la riservatezza delle informazioni nella gestione dei documenti, nelle conversazioni, nelle comunicazioni professionali e nell'utilizzo degli strumenti digitali. È vietato diffondere senza autorizzazione documenti, fotografie, registrazioni o altri contenuti relativi a mezzi, merci, sedi operative, clienti o attività aziendali quando ciò comporti la divulgazione indebita di informazioni riservate o possa compromettere la sicurezza delle persone, dei beni e dei servizi. Particolare attenzione deve essere riservata all'utilizzo dei social network e degli altri canali di comunicazione esterna.

Le comunicazioni effettuate in nome o per conto di RDS devono provenire da soggetti autorizzati e contenere informazioni corrette, veritiere e legittimamente divulgabili. Non è consentito utilizzare il nome, i segni distintivi, la documentazione o le informazioni della Società per iniziative personali, attività estranee all'incarico o finalità incompatibili con gli interessi aziendali.

Alla cessazione del rapporto o al mutamento delle mansioni e degli incarichi, i destinatari devono restituire i beni, i dispositivi e la documentazione affidati, secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili. Non è consentito trattenere, utilizzare o divulgare copie di documenti e informazioni aziendali senza autorizzazione, fatti salvi gli obblighi di conservazione e gli altri casi previsti dalla legge. La restituzione dei dispositivi e la gestione dei relativi contenuti devono avvenire con modalità idonee a preservare l'integrità delle informazioni e la documentazione di cui sia necessaria la conservazione.

Gli obblighi di riservatezza continuano anche dopo la cessazione del rapporto, nei limiti previsti dalla legge e dagli accordi legittimamente applicabili, con particolare riferimento alla tutela dei segreti commerciali. Tali obblighi non possono tuttavia essere utilizzati per impedire l'adempimento di obblighi di legge, il legittimo esercizio dei diritti o le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate nel rispetto della disciplina applicabile, comprese le disposizioni in materia di whistleblowing.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni del Regolamento aziendale relative alla custodia e all'utilizzo dei beni e degli strumenti di lavoro, nonché con le misure di tutela delle informazioni e del patrimonio previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. Restano ferme le disposizioni del successivo articolo 20 in materia di protezione dei dati personali e sicurezza digitale.

Articolo 20 – Dati personali e sicurezza digitale

RDS riconosce la protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici quali elementi essenziali per il rispetto dei diritti delle persone, la tutela degli interessi aziendali e il corretto svolgimento delle proprie attività. La Società si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle ulteriori disposizioni applicabili, osservando i principi di liceità, correttezza, trasparenza, responsabilizzazione e proporzionalità.

I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, trattati nei limiti di quanto necessario, mantenuti esatti e aggiornati e conservati per periodi coerenti con le finalità perseguite e con gli obblighi di legge. Ogni trattamento deve fondarsi su un'idonea base giuridica, senza ricorrere indiscriminatamente al consenso quando la normativa preveda differenti presupposti di liceità. Agli interessati devono essere fornite informazioni chiare e comprensibili e deve essere assicurato il corretto esercizio dei diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile, secondo le rispettive condizioni e nei termini previsti.

Chiunque tratti dati personali nell'ambito delle attività aziendali deve operare nel rispetto delle autorizzazioni, delle competenze e delle istruzioni ricevute, utilizzando le informazioni esclusivamente per le finalità legittimamente perseguite. Particolare attenzione deve essere

riservata ai dati relativi ai lavoratori, ai clienti, ai fornitori e agli altri soggetti coinvolti nelle attività aziendali, nonché ai dati relativi alla salute e alle ulteriori categorie soggette a specifiche garanzie. L'accesso a tali informazioni deve essere limitato ai soggetti autorizzati e alle esigenze effettivamente connesse alle rispettive funzioni.

L'eventuale utilizzo di sistemi di localizzazione dei veicoli, dispositivi telematici, strumenti di monitoraggio e altre tecnologie dalle quali possa derivare un controllo dell'attività lavorativa deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle garanzie previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Devono essere rispettate, ove necessarie, le procedure di accordo sindacale o di autorizzazione amministrativa previste dalla legge, assicurando un'adeguata informazione ai lavoratori sulle finalità e sulle modalità di utilizzo degli strumenti e sui controlli consentiti. È vietato effettuare controlli occulti, ingiustificati o sproporzionati in violazione delle disposizioni applicabili.

La Società si impegna a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici mediante misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle informazioni trattate e ai rischi concretamente rilevati. La gestione delle infrastrutture, degli applicativi e delle piattaforme digitali deve tenere conto della necessità di prevenire accessi non autorizzati, alterazioni, perdite e indisponibilità dei dati, anche attraverso adeguate misure di protezione, aggiornamento, conservazione e recupero delle informazioni.

I destinatari devono custodire diligentemente le credenziali personali, evitarne la condivisione e utilizzare i sistemi informatici esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni attribuite. È vietato accedere o permanere abusivamente in sistemi informatici o telematici, acquisire o utilizzare illecitamente credenziali altrui, intercettare comunicazioni, alterare, cancellare o distruggere indebitamente dati e programmi, aggirare le misure di sicurezza o compromettere il funzionamento dei sistemi aziendali e di terzi. Software, applicazioni e altri contenuti digitali devono essere utilizzati nel rispetto delle licenze, delle autorizzazioni e dei diritti dei rispettivi titolari.

I destinatari devono prestare attenzione ai messaggi sospetti, ai tentativi di accesso fraudolento, alla perdita o sottrazione di dispositivi e documenti, alle anomalie dei sistemi informatici e alle altre circostanze che possano compromettere la sicurezza dei dati e dei servizi. Tali eventi devono essere tempestivamente comunicati ai referenti competenti, anche quando la loro effettiva natura non sia ancora stata accertata. È vietato occultare incidenti, cancellare indebitamente elementi utili alla loro ricostruzione o effettuare interventi non autorizzati che possano aggravare le conseguenze dell'accaduto.

Le eventuali violazioni dei dati personali devono essere tempestivamente valutate e documentate dai soggetti competenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Quando ne ricorrano i presupposti, devono essere assicurate le notifiche all'Autorità di controllo e le comunicazioni agli interessati nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa, tenendo conto del ruolo concretamente assunto dalla Società nel trattamento e dei rischi per i diritti e le libertà delle persone coinvolte.

RDS promuove la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie digitali e il rispetto delle misure organizzative e di sicurezza applicabili, anche attraverso adeguate attività di informazione e formazione del personale interessato. I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni del Regolamento aziendale relative all'utilizzo degli strumenti informatici e con le misure di prevenzione e controllo previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, ferme restando le ulteriori prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ove applicabili.

Articolo 20.1 – Intelligenza artificiale

RDS riconosce il valore dell'intelligenza artificiale (IA) quale strumento di innovazione, miglioramento dell'efficienza e supporto alle attività aziendali. L'eventuale adozione e utilizzo di sistemi di IA deve avvenire, in linea con il D.Lgs. 179/2026 e l'AI Act europeo, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di legalità, trasparenza, correttezza, sicurezza, responsabilità e centralità della persona, secondo un approccio antropocentrico volto a preservare la dignità umana, i diritti fondamentali e il controllo sulle decisioni e sulle attività svolte.

L'introduzione, la sperimentazione e l'impiego di sistemi di IA per finalità aziendali, compresi gli strumenti di IA generativa e quelli integrati in applicazioni o piattaforme di soggetti terzi, devono essere preventivamente valutati e autorizzati dalle funzioni aziendali competenti. La valutazione deve considerare le finalità perseguite, le caratteristiche del sistema, i rischi connessi al suo utilizzo, l'eventuale trattamento di dati personali e le conseguenze per le persone e le attività interessate. È vietato utilizzare, anche mediante account personali o servizi esterni, sistemi di IA non autorizzati per lo svolgimento di attività aziendali.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può sostituire la responsabilità delle persone nell'esercizio delle rispettive funzioni. I risultati e le indicazioni prodotti dai sistemi di IA devono essere sottoposti a verifiche adeguate alla loro natura, attendibilità e rilevanza. Le decisioni aziendali che producano effetti giuridici o incidano significativamente sui diritti, sulle condizioni di lavoro o sulla sicurezza delle persone non devono essere assunte esclusivamente sulla base di risultati generati da sistemi di IA, ma devono essere oggetto di un'effettiva valutazione da parte di soggetti umani competenti e autorizzati (Human-in-the-loop).

Particolare attenzione deve essere riservata all'eventuale utilizzo di sistemi di IA nei processi di selezione, organizzazione e gestione del personale, assegnazione delle mansioni, valutazione delle prestazioni e adozione di provvedimenti disciplinari, nonché nelle attività operative dalle quali possano derivare conseguenze per la sicurezza delle persone. Tali sistemi devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e non discriminazione, garantendo le tutele e gli obblighi di informazione previsti dalla normativa applicabile.

È vietato inserire o trasferire in sistemi di IA non autorizzati dati personali, informazioni riservate, segreti industriali, informazioni finanziarie o codici sorgente della Società documenti aziendali, dati commerciali o finanziari, informazioni relative a clienti, fornitori,

dipendenti e altri soggetti, nonché contenuti tutelati da diritti di proprietà intellettuale o industriale. Anche nell'utilizzo di sistemi autorizzati devono essere rispettati i limiti di accesso, le finalità consentite, gli obblighi di riservatezza e le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali e tutela del patrimonio informativo. L'inserimento di tali informazioni costituisce una grave violazione dei doveri di riservatezza aziendale

I destinatari coinvolti nella gestione o nell'utilizzo di sistemi di IA devono operare con diligenza e consapevolezza dei relativi limiti, prestando attenzione all'accuratezza, alla qualità e alla pertinenza delle informazioni utilizzate e dei risultati prodotti. Devono essere prevenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, errori, distorsioni e risultati discriminatori, anche derivanti da dati non corretti o non rappresentativi. È vietato impiegare sistemi di IA per finalità illecite, discriminatorie, manipolative o comunque lesive della dignità, dei diritti e degli interessi legittimi delle persone.

Nei rapporti con clienti, fornitori, collaboratori, Pubblica Amministrazione e altri interlocutori, l'eventuale utilizzo di sistemi di IA deve rispettare gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla normativa applicabile. In particolare, nei casi stabiliti dalla legge, deve essere resa conoscibile l'interazione con sistemi di IA e deve essere adeguatamente segnalata la natura artificiale dei contenuti generati o manipolati. È vietato utilizzare tali strumenti per creare o diffondere informazioni, immagini, registrazioni o altri contenuti ingannevoli, falsificati o illecitamente alterati, idonei a compromettere diritti, interessi legittimi o rapporti di fiducia.

Qualora la Società adotti o utilizzi sistemi di IA, devono essere promosse misure adeguate a sviluppare la conoscenza delle caratteristiche, delle potenzialità, dei limiti e dei rischi di tali strumenti da parte del personale e degli altri soggetti che li utilizzano per conto della Società, tenendo conto delle rispettive competenze, responsabilità e modalità di impiego.

I destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti aziendali competenti eventuali utilizzi non autorizzati, anomalie, risultati manifestamente inattendibili o circostanze che possano compromettere la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, i diritti delle persone o la conformità delle attività aziendali alla normativa applicabile.

Chiunque sia responsabile della gestione o dell'alimentazione di sistemi di IA è tenuto a monitorare la qualità dei dati utilizzati, al fine di prevenire distorsioni algoritmiche (bias) che possano determinare discriminazioni dirette o indirette basate su genere, età, orientamento politico, etnia o condizioni di salute.

La violazione dei principi e delle disposizioni del presente articolo è valutata secondo il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Regolamento aziendale e dagli accordi applicabili, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali e amministrative previste dall'ordinamento.

Nei rapporti con i terzi (clienti, utenti e Pubblica Amministrazione), la Società si impegna a garantire la massima trasparenza, informando chiaramente l'interlocutore qualora si trovi a interagire con un sistema automatizzato o di IA (es. assistenti virtuali), o nel caso in cui i contenuti proposti siano stati generati artificialmente.

Le disposizioni del presente articolo si coordinano con quelle relative alla tutela del patrimonio informativo, alla protezione dei dati personali e alla sicurezza digitale, nonché con gli ulteriori presidi di prevenzione e controllo previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La violazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente clausola espone l'autore alle sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio del Modello 231 aziendale e dalle tutele del CCNL applicabile, ferma restando l'eventuale responsabilità civile o penale.

CAPO VI – Attuazione, vigilanza e disposizioni finali

Articolo 21 – Diffusione e formazione

RDS riconosce nella conoscenza e nella concreta applicazione dei principi del Codice Etico un elemento essenziale per promuovere comportamenti corretti e responsabili all'interno della propria organizzazione. La Società si impegna ad assicurare un'adeguata diffusione del Codice e a promuoverne la comprensione da parte di tutti i destinatari, attraverso iniziative di informazione e formazione coerenti con le rispettive funzioni e responsabilità.

Il Codice deve essere reso conoscibile e accessibile in occasione della sua adozione, dell'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o collaborazione e dei successivi aggiornamenti. La comunicazione deve avvenire mediante modalità adeguate alle caratteristiche dei destinatari, anche attraverso la consegna di copie, la messa a disposizione su strumenti aziendali o altri canali di comunicazione appropriati. Particolare attenzione deve essere riservata al personale viaggiante, agli addetti alle attività operative e a coloro che non utilizzano abitualmente strumenti informatici, assicurando modalità di accesso effettivamente fruibili. La consegna, la messa a disposizione e la comunicazione degli aggiornamenti devono essere adeguatamente documentabili.

Nei rapporti con collaboratori, consulenti, fornitori, trasportatori terzi e altri soggetti esterni, RDS promuove la conoscenza dei principi del Codice pertinenti alle attività affidate, anche mediante il richiamo negli accordi contrattuali e nelle lettere di incarico. Le modalità di comunicazione e gli obblighi richiesti devono essere proporzionati alla natura del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

La Società promuove iniziative formative finalizzate ad assicurare la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle relative disposizioni. La formazione deve essere proporzionata alle mansioni svolte, alle responsabilità attribuite e ai rischi connessi alle attività, con particolare attenzione alle funzioni direttive, amministrative, commerciali, operative e tecniche, nonché al personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte ai rischi individuati dal Modello.

Le iniziative formative devono favorire la comprensione dei comportamenti richiesti, dei principali rischi di illecito, dei protocolli di prevenzione applicabili e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni aziendali. Devono inoltre consentire ai destinatari di conoscere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ove istituito, e i referenti competenti ai quali rivolgersi per chiarimenti o per comunicare eventuali irregolarità, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di whistleblowing.

La formazione deve essere programmata e aggiornata in relazione alle esigenze aziendali, alle modifiche normative, agli aggiornamenti del Codice e del Modello e ai cambiamenti significativi delle attività e delle responsabilità. Le iniziative devono utilizzare modalità e contenuti comprensibili, tenendo conto delle caratteristiche professionali, delle eventuali esigenze linguistiche e delle concrete possibilità di partecipazione dei destinatari. Possono essere utilizzate modalità formative in presenza o a distanza, purché idonee a garantire l'effettiva fruizione e comprensione dei contenuti e nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili.

Il personale è tenuto a partecipare alle attività formative previste per il proprio ruolo. I responsabili aziendali devono favorirne l'effettiva partecipazione e promuovere l'applicazione dei principi del Codice attraverso comportamenti coerenti con le responsabilità ricoperte.

Le attività di informazione e formazione devono essere adeguatamente documentate, mediante la conservazione delle evidenze relative ai contenuti trattati, ai destinatari coinvolti, alla partecipazione e alle eventuali verifiche dell'apprendimento. La documentazione deve consentire di valutare l'effettiva attuazione delle iniziative e di individuare, ove necessario, interventi di aggiornamento e miglioramento.

I principi del presente articolo si coordinano con le disposizioni della Parte Generale del Modello relative alla formazione e alla comunicazione, con le specifiche prescrizioni del Regolamento aziendale e con gli obblighi formativi previsti dalla normativa applicabile, secondo le rispettive finalità.

Articolo 22 – Ruolo e controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) esercita, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, i compiti di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, curandone l'aggiornamento attraverso le attività di verifica, valutazione e proposta di propria competenza. L'Organismo opera con autonomi poteri di iniziativa e controllo, nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Nell'ambito delle attribuzioni definite dal Modello e dagli atti aziendali, l'OdV vigila sull'osservanza del presente Codice Etico e sul suo coordinamento con le altre disposizioni del sistema di prevenzione degli illeciti. RDS si impegna ad assicurare all'Organismo le risorse e le condizioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, garantendone l'indipendenza da interferenze o condizionamenti che possano comprometterne l'obiettività e l'efficacia dei controlli.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, l'OdV può richiedere informazioni, chiarimenti e documentazione alle funzioni aziendali, svolgere verifiche periodiche e straordinarie, effettuare approfondimenti sulle attività sensibili e valutare le eventuali criticità riscontrate. Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a collaborare secondo le rispettive responsabilità, fornendo informazioni veritiere, complete e tempestive e astenendosi da comportamenti diretti a ostacolare o condizionare le attività di vigilanza.

Le funzioni aziendali competenti devono assicurare all'OdV flussi informativi adeguati, sia periodici sia tempestivi, relativi alle circostanze rilevanti per il funzionamento e l'osservanza del Modello. Particolare attenzione deve essere riservata alle anomalie emerse nelle attività maggiormente esposte ai rischi di illecito, agli esiti delle verifiche delle autorità, alle violazioni del Codice e del Modello, ai procedimenti disciplinari pertinenti e alle modifiche organizzative suscettibili di incidere sull'efficacia dei presidi di prevenzione.

L'OdV documenta le attività svolte, gli esiti delle verifiche e le valutazioni effettuate, assicurando la corretta conservazione delle informazioni e il rispetto degli obblighi di riservatezza. L'Organismo riferisce periodicamente all'Amministratore Unico sull'attività di vigilanza, sulle eventuali carenze riscontrate e sulle proposte di aggiornamento del Modello,

segnalando tempestivamente le situazioni che richiedano interventi urgenti. Qualora le criticità riguardino direttamente l'Amministratore Unico, le comunicazioni devono essere indirizzate agli ulteriori soggetti o organi societari competenti, secondo quanto previsto dal Modello, dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'Organismo verifica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il seguito dato alle raccomandazioni formulate e l'adeguatezza delle misure correttive adottate. Restano riservate all'Amministratore Unico e agli altri soggetti aziendali competenti le decisioni organizzative e gestionali, l'approvazione delle modifiche del Modello e l'adozione dei provvedimenti disciplinari o contrattuali. L'OdV non si sostituisce a tali soggetti nell'esercizio delle rispettive responsabilità e non dispone di autonomi poteri sanzionatori.

Le segnalazioni disciplinate dal D.Lgs. 24/2023 sono gestite attraverso il canale whistleblowing della Società, secondo le disposizioni richiamate nel Capo II e la relativa procedura aziendale. In considerazione dell'affidamento della gestione del canale a un soggetto esterno, devono essere assicurate modalità di raccordo e flussi informativi con l'OdV, proporzionati alle esigenze di vigilanza sul Modello. Le comunicazioni devono avvenire nel rispetto delle competenze del gestore, della riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e dei limiti previsti dalla normativa, evitando la trasmissione di informazioni non necessarie o idonee a compromettere le tutele riconosciute dalla legge.

I principi del presente articolo trovano specifica attuazione nelle disposizioni della Parte Generale del Modello relative all'Organismo di Vigilanza, nel relativo Regolamento e nelle procedure che disciplinano i flussi informativi e il coordinamento con il sistema whistleblowing.

Articolo 23 – Violazioni e sanzioni

L'osservanza del presente Codice Etico costituisce parte integrante dei doveri di correttezza, diligenza e responsabilità connessi alle funzioni svolte e ai rapporti intrattenuti con RDS, secondo la rispettiva natura e le disposizioni applicabili. La violazione dei principi e degli obblighi previsti dal Codice può comportare l'applicazione delle misure disciplinari, societarie o contrattuali previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dagli accordi validamente applicabili.

Le violazioni devono essere accertate e valutate attraverso procedimenti imparziali, documentati e rispettosi delle garanzie previste dalla normativa. L'individuazione delle eventuali misure deve avvenire secondo criteri di proporzionalità e gradualità, tenendo conto della natura e della gravità della condotta, dell'elemento soggettivo, delle responsabilità attribuite, delle conseguenze effettive o potenziali e degli eventuali precedenti disciplinari rilevanti nei limiti consentiti. Nessuna posizione gerarchica, responsabilità aziendale o rilevanza economica del rapporto può giustificare trattamenti di favore o deroghe arbitrarie ai principi applicabili.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, le violazioni del Codice sono valutate nel rispetto degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice civile, dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, del contratto collettivo applicabile e delle disposizioni del Regolamento aziendale, nei limiti della loro compatibilità con la normativa e la contrattazione collettiva. L'esercizio del potere disciplinare deve garantire la preventiva contestazione degli addebiti,

il diritto di difesa, la possibilità di assistenza sindacale e il rispetto dei termini e delle ulteriori garanzie procedimentali previste. Le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante le forme di pubblicità prescritte dalla legge, compresa l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Le eventuali violazioni commesse da personale con qualifica dirigenziale devono essere valutate secondo la disciplina legislativa e contrattuale applicabile al relativo rapporto, tenendo conto delle responsabilità di direzione, coordinamento e vigilanza concretamente attribuite. Nei confronti dell'Amministratore Unico e degli altri soggetti titolari di incarichi societari, le violazioni sono sottoposte alla valutazione dei soggetti o degli organi competenti secondo la legge, lo Statuto e gli atti che disciplinano il rapporto, assicurando il rispetto delle rispettive attribuzioni e la gestione di eventuali conflitti di interesse.

Nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori, trasportatori terzi e altri soggetti esterni, le violazioni dei principi del Codice e degli obblighi contrattualmente assunti possono comportare l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge e dagli accordi validamente stipulati, compresi, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del rapporto o l'esercizio del diritto di recesso. Resta ferma la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali danni risarcibili, secondo la disciplina applicabile.

La responsabilità disciplinare o contrattuale può sussistere anche quando la condotta non integri una fattispecie di reato. L'accertamento delle violazioni e l'adozione delle conseguenti misure non sono automaticamente subordinati all'instaurazione o alla definizione di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti, ferme restando le disposizioni di legge e le specifiche garanzie applicabili.

Costituiscono altresì condotte suscettibili di valutazione, secondo le rispettive responsabilità, l'inosservanza dei protocolli di prevenzione, l'omissione degli obblighi informativi previsti dal Modello, l'ostacolo alle attività dell'Organismo di Vigilanza e i comportamenti diretti a compromettere l'efficacia dei controlli aziendali. L'Organismo di Vigilanza segnala ai soggetti competenti le violazioni rilevate nell'esercizio delle proprie funzioni e verifica, nell'ambito delle attribuzioni previste dal Modello, l'adeguatezza del sistema disciplinare e il seguito dato alle proprie comunicazioni, senza esercitare direttamente poteri disciplinari o sanzionatori.

Sono vietate e assoggettate alle misure previste dalla disciplina applicabile le condotte ritorsive nei confronti delle persone che effettuano segnalazioni e degli ulteriori soggetti tutelati dalla legge, gli ostacoli o i tentativi di ostacolo alle segnalazioni, le violazioni degli obblighi di riservatezza e le ulteriori inosservanze della normativa in materia di whistleblowing imputabili ai soggetti responsabili. La mancata conferma dei fatti segnalati non costituisce, di per sé, motivo di sanzione nei confronti della persona segnalante. Restano ferme le specifiche conseguenze previste dall'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 24/2023 nei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione accertata, anche con sentenza di primo grado, ovvero di responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, nel rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge.

L'applicazione delle misure aziendali avviene nel rispetto delle competenze attribuite ai soggetti responsabili, ferma restando la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa sul whistleblowing.

I principi del presente articolo si coordinano con il sistema disciplinare disciplinato nella Parte Generale del Modello, con il Regolamento aziendale e Codice disciplinare vigente e con le disposizioni relative alla tutela delle persone segnalanti, secondo le rispettive finalità e ambiti di applicazione.

Articolo 24 – Approvazione e aggiornamento

Il presente Codice Etico, quale documento integrante il sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico di RDS, quale organo amministrativo competente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. L'approvazione del Codice e delle sue successive modifiche deve essere formalizzata mediante apposito atto, con indicazione della versione adottata e della relativa data di efficacia.

RDS si impegna a mantenere il Codice costantemente coerente con l'evoluzione normativa, le caratteristiche della propria organizzazione e le attività effettivamente svolte. La necessità di procedere alla sua revisione deve essere valutata in occasione di modifiche legislative rilevanti, cambiamenti significativi dell'assetto organizzativo e dei processi aziendali, aggiornamenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo o variazioni dei rischi connessi alle attività della Società.

La valutazione delle esigenze di aggiornamento deve tenere conto anche delle risultanze delle attività di vigilanza e controllo, delle eventuali violazioni o criticità riscontrate, delle misure correttive adottate e degli elementi rilevanti emersi dalle segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, verifica l'adeguatezza del Codice rispetto al sistema di prevenzione degli illeciti e segnala all'Amministratore Unico le eventuali esigenze di aggiornamento, formulando le relative proposte. La valutazione e l'approvazione delle modifiche competono all'Amministratore Unico, mentre le funzioni aziendali interessate provvedono alla loro attuazione secondo le rispettive responsabilità.

Gli aggiornamenti devono essere effettuati assicurando il necessario coordinamento con la Parte Generale e la Parte Speciale del Modello, il Codice di Condotta, il Regolamento aziendale, le politiche e le procedure applicabili. Le modifiche devono essere valutate in relazione ai documenti e ai processi concretamente interessati, al fine di preservare la coerenza complessiva del sistema organizzativo e di controllo, evitando disposizioni contrastanti o duplicazioni non necessarie.

Ogni aggiornamento approvato deve essere comunicato ai destinatari interessati secondo le modalità previste dall'articolo 21, assicurandone la conoscibilità e l'accessibilità. Quando le modifiche incidano significativamente sugli obblighi di comportamento, sulle responsabilità o sulle modalità operative, devono essere previste adeguate iniziative informative o formative, proporzionate alla natura e alla rilevanza dei cambiamenti introdotti.

La versione vigente del Codice deve essere chiaramente identificabile e facilmente reperibile. Le versioni precedenti, gli atti di approvazione e la documentazione relativa alle modifiche devono essere conservati con modalità idonee a garantire la tracciabilità degli aggiornamenti, consentendo di ricostruire i contenuti delle disposizioni adottate e i rispettivi periodi di applicazione.

Il Codice trova applicazione dalla data di efficacia stabilita nell'atto di approvazione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni normative e contrattuali inderogabili e delle garanzie previste per la conoscibilità delle regole di comportamento e disciplinari.

Roma, novembre 26

L'a.u.